

INTERO PROVVEDIMENTO

Regio Decreto Legge - 12/03/1936, n.375

Gazzetta Ufficiale: 16/03/1936, n. 63

EPIGRAFE

REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1936, n. 375 (in Gazz. Uff., 16 marzo, n. 63). - Regio Decreto-legge convertito, con modificazioni, in legge 7 marzo 1938, n. 141 (in Gazz. Uff., 15 marzo 1938, n. 61, s.o.). - Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (BANCARIA)

(1) L'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, aveva ritenuto indispensabile la permanenza in vigore del presente provvedimento, limitatamente agli articoli 20; 21; 22, commi 1, 2 e 4; 23; 24; 32, comma 1, lettere d) ed f) e comma 2; 35, comma 2, lettera b). Successivamente, i citati articoli 20, 21 e 22 sono stati abrogati dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5 .

Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d'Italia

Visto il r. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e il r. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830;

Vista la legge 10 agosto 1893, n. 449 e il r. decreto 21 giugno 1928, n. 1404;

Vista il r. decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, il r. decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e il r. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1217;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, il r. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261, il r. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, e il r. decreto legge 20 dicembre 1932, n. 1607;

Visto il r. decreto 20 dicembre 1928, n. 3183;

Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 e il r. decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106;

Visto il testo unico 25 aprile 1929, n. 967, il r. decreto 5 febbraio 1931, n. 225, il r. decreto 10 maggio 1928, n. 129, e il r. decreto 30 novembre 1933, n. 1928;

Visto il r. decreto 16 luglio 1905, n. 646, la legge 22 dicembre 1905, n. 592, la legge 15 luglio 1906, n. 441, il r. decreto 8 dicembre 1907, n. 852, la legge 22 dicembre 1907, n. 794, il r. decreto 5 maggio 1910, n. 472, il r. decreto-legge luogotenenziale 3 settembre 1916, n. 1158, la legge 6 luglio 1922, n. 1158, il r. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1923, il r. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, il r. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2616, il r. decreto 17 giugno 1929, n. 1239, il r. decreto 29 luglio 1933, n. 1096, il r. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, il r. decreto-legge 12 febbraio 1934, n. 189, r. decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, il r. decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1656, r. decreto-legge 4 novembre 1934, n. 1810;

Visto il r. decreto-legge 25 marzo 1927, n. 435, il r. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2101;

Visto il r. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, il r. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, la legge 11 febbraio 1926, n. 255;

Visto il r. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, il decreto ministeriale 19 marzo 1928, il r. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, il decreto ministeriale 15 dicembre 1928, il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, il decreto ministeriale 18 giugno 1928, la legge 050728, n. 1760 e il decreto ministeriale 10 maggio 1930;

Vista la legge 6 giugno 1932, n. 656, la legge 25 gennaio 1934, n. 186, e il r. decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989;

Visto il r. decreto-legge 2 giugno 1927, n. 829;

Visto il r. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, ed i decreti ministeriali emananti in esecuzione del predetto decreto;

Visto il r. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416, il r. decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1727, e il decreto ministeriale 7 maggio 1929;

Visto il r. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e la legge 14 aprile 1921, n. 488;

Visto il r. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731;

Visto il r. decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, il decreto ministeriale 29 gennaio 1929, la legge 6 giugno 1932, n. 806, il r. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, e il r. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1216;

Visto il r. decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, il r. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, e il decreto ministeriale 22 agosto 1935;

Visto il r. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, il decreto ministeriale 4 dicembre 1931, la legge 15 dicembre 1932, n. 1581, e il decreto ministeriale 10 agosto 1933;

Visto il r. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 732, e la legge 29 dicembre 1932, n. 1989;

Vista la legge 4 maggio 1898, n. 169, il r. decreto 14 maggio 1899, n. 185, il r. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, e la legge 13 giugno 1935, n. 1236;

Visto il r. decreto-legge 5 settembre 1935-xiii, n. 1613;

Visto il r. decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, e il r. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399;

Visto il r. decreto-legge 2 dicembre 1935-xiv, n. 2134;

Visto il r. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459;

Visto il r. decreto 4 settembre 1919, n. 1620;

Visto il r. decreto 11 settembre 1919, n. 1674, e il r. decreto 11 dicembre 1917, n. 1955;

Visto il r. decreto 27 settembre 1929, n. 1663;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed inderogabile necessità di provvedere alla unificazione, coordinazione e al perfezionamento delle norme regolanti la disciplina della funzione creditizia e la sorveglianza sulle aziende, enti ed istituti che esercitano il credito nelle varie forme, sia al fine di tutelare il risparmio, sia al fine di coordinare le diverse forme di attività creditizia in armonia con i voti espressi dalla corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e nostro ministro Segretario di Stato per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i nostri ministri segretari di stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Art. 1.

[La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme della presente legge.

Tali funzioni sono esercitate da istituti di diritto pubblico, da banche di interesse nazionale, da casse di risparmio e da istituti, banche, enti ed imprese private a tale fine autorizzati (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 2

Art. 2.

[Tutte le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il credito, siano di diritto pubblico che di diritto privato, sono sottoposte al controllo di un organo dello Stato, che viene a tal fine costituito e che è denominato "Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito".

Tale organo sarà in appresso indicato più semplicemente "Ispettorato".

[Le parole "banca", "banco", "cassa di risparmio", "credito", "risparmio" e simili, non potranno in alcun caso usarsi nella denominazione di istituti, enti o imprese che non siano soggetti al controllo dell'ispettorato o che comunque non ne abbiano avuto l'autorizzazione.] (1)

E' soggetta ad autorizzazione dell'ispettorato ogni emissione di azioni, di obbligazioni, di buoni di cassa, di valori mobiliari di ogni natura, quando sia da realizzare a mezzo delle aziende soggette al controllo dell'ispettorato o i relativi titoli si vogliano ammettere al mercato dei valori mobiliari nelle borse del regno (2).] (3)

(1) Comma soppresso dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(2) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 3

Art. 3.

[La banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico. Sono apportate alla sua costituzione, al suo ordinamento, ed all'esercizio delle sue funzioni le modificazioni risultanti dal titolo III della presente legge (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 4

Art. 4.

[La costituzione e l'ordinamento degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale sono regolate dal titolo IV della presente legge (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 5

Art. 5.

[Il controllo dell'ispettorato sulla raccolta di risparmio a breve termine si attua in confronto:

a) degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale di cui all'art. 4;

b) delle banche ed aziende di credito in genere, comunque costituite, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in

conto corrente o sotto qualsiasi forma e denominazione, ivi comprese le banche cooperative popolari;

c) delle filiali esistenti nel regno di aziende di credito straniere;

d) delle casse di risparmio;

e) dei monti di pegni;

f) delle casse rurali ed agrarie.

Il controllo disposto dal seguente articolo si attua secondo le norme contenute nel titolo V della presente legge.

Tutti gli istituti, enti e persone elencati nel presente articolo sono indicati in appresso complessivamente come "aziende di credito" (1) (2).] (3)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione. Vedi inoltre le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 9 agosto 1954, n. 645, il D.M. 15 dicembre 1973, il D.M. 11 luglio 1981, ed infine l'allegato 7 del comunicato della Banca d'Italia 30 luglio 1996.

(2) Vedi le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, successivamente l'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha ribadito la medesima abrogazione.

Articolo 6

Art. 6.

[Il controllo dell'ispettorato sulle operazioni di raccolta di risparmio a medio e lungo termine e sulle aziende che le esercitano si attua secondo le norme del titolo VI della presente legge (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, successivamente l'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha ribadito la medesima abrogazione.

Articolo 7

Art. 7.

[Per le aziende di credito di cui all'art. 5 è stabilita una procedura speciale per le fusioni, l'amministrazione straordinaria e la liquidazione secondo le disposizioni del titolo VII della presente legge (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 8

Art. 8.

[Le funzioni di cui all'art. 24, libro II, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, sulla cassa depositi e prestiti e quelle previste dal comma secondo dell'art. 1 del regio decreto-legge 26 dicembre 1924, n. 2106 sono esercitate sentito l'ispettorato (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 9

Art. 9.

[I funzionari dello Stato e degli istituti parastatali non possono coprire cariche di amministratori e direttori nelle aziende di credito e negli istituti ed enti indicati nell'art. 41, sottoposti al controllo dell'ispettorato, salvo autorizzazione espressa del comitato dei ministri.

[Gli amministratori delegati, i dirigenti, funzionari, impiegati delle aziende di credito e degli istituti ed enti indicati nell'art. 41, non possono coprire cariche di amministratori, sindaci e direttori in altre aziende, anche se non sottoposte al controllo dell'ispettorato, se non autorizzati dall'ispettorato stesso.] (1)

[Nel caso di autorizzazioni concesse ai sensi dei due precedenti commi, gli emolumenti spettanti ai funzionari per le cariche da loro consentite, sono devoluti agli enti da cui dipendono, salvo che l'ispettorato ne consenta la devoluzione ai funzionari stessi (2).] (3)] (4)

(1) Comma abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(2) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(3) Comma abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(4) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 10

Art. 10.

[Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le aziende di credito sottoposte al controllo dell'ispettorato sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

I funzionari dell'ispettorato nell'esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali; essi hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al capo

dell'ispettorato tutte le irregolarità constate anche quando assumano la veste di reati.

I funzionari e tutti i dipendenti dell'ispettorato sono vincolati dal segreto d'ufficio (1) (2).] (3)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) A norma dell'articolo 12 del D.P.R. 27 gennaio 1985, n. 350, in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, le autorità creditizie collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità europea, al fine esclusivo di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi la propria sede nel territorio della Comunità. Vedi inoltre le ulteriori disposizioni in deroga al presente articolo previste dall'articolo 40 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

TITOLO II COSTITUZIONE DELL'ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO (1)

**(1) A norma dell'articolo 1 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 226
l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito di cui al
presente titolo è soppresso, le relative facoltà ed attribuzioni sono
demandate alla competenza del Ministero del tesoro.**

Articolo 11

Art. 11.

[La difesa del risparmio ed il controllo dell'esercizio del credito sono attuati dallo Stato mediante apposito organo denominato "Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito"(1) (2).] (3)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) A norma dell'articolo 1 del D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 226 l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito di cui al presente articolo è soppresso, le relative facoltà ed attribuzioni sono demandate alla competenza del Ministero del tesoro.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 12

Art. 12.

[L'ispettorato è alle dipendenze di un comitato di ministri presieduto dal Duce del fascismo, Capo del governo, e composto del segretario del P.N.F., ministro segretario di Stato e dei ministri per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e le valute (1).

Alle riunioni del comitato partecipa anche il ministro per l'Africa italiana quando debbono essere esaminati argomenti che interessano la competenza del suo ministero (2).

Il governatore della Banca d'Italia e' capo dell'Ispettorato e provvede, nell'ambito delle direttive fissate dal Comitato dei Ministri, alla esecuzione dei compiti attribuiti all'Ispettorato, anche mediante deleghe.

Il capo dell'Ispettorato partecipa alle sedute del Comitato dei Ministri predetto.

Il Comitato dei Ministri si riunisce ordinariamente ogni mese (3).] (4)

(1) Comma sostituito dall'articolo unico della Legge 10 giugno 1940, n. 933 e, successivamente, dall'articolo unico della Legge 3 dicembre 1942, n. 1752 .

(2) Comma inserito dall'articolo unico della Legge 3 dicembre 1942, n. 1752.

(3) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(4) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 13

Art. 13.

[Il comitato dei ministri di cui all'articolo precedente fissa le direttive per l'azione da svolgere dall'ispettorato. Per le direttive di carattere generale il comitato dei ministri sentirà il comitato corporativo centrale al fine di adeguare le esigenze per lo sviluppo della economia della nazione e della vita dello Stato alla formazione del risparmio ed alle possibilità di credito del paese (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 14

Art. 14.

[Ferme restando le disposizioni concernenti la vigilanza del ministro per le finanze sull'istituto di emissione, tutte le attribuzioni attualmente deferite ai ministri per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni, concernenti la materia del risparmio e del credito e la ingerenza e sorveglianza sugli enti che esercitano le funzioni di cui all'art. 1, sono devolute al comitato dei ministri di cui all'art. 12 ed i provvedimenti relativi sono emanati con decreto del Capo del governo. Alla esecuzione di tali decreti e in generale a tutte le funzioni di carattere esecutivo provvede l'ispettorato.

I provvedimenti per i quali, a tenore della presente legge, è necessaria la deliberazione del comitato dei ministri, possono, in caso di urgenza, essere adottati dal Capo del governo; di essi sarà data comunicazione al comitato dei ministri nella sua prima adunanza (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 15

Art. 15.

[Con deliberazione del comitato dei ministri saranno stabilite le norme per l'organizzazione degli uffici, l'assunzione del personale, la nomina dei funzionari, la determinazione delle loro attribuzioni (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 16

Art. 16.

[L'ispettorato ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, nonchè con tutti gli organi corporativi e di richiedere ad essi, oltre alle notizie ed informazioni occorrentigli, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 17

Art. 17.

[Con provvedimenti delle amministrazioni interessate, può essere comandato a prestare servizio temporaneamente presso l'ispettorato, a richiesta di questo, personale di qualsiasi gruppo o ruolo delle amministrazioni dello Stato, nonché personale appartenente a istituti di credito di diritto pubblico, ad altri enti di diritto pubblico e a banche di interesse nazionale (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 18

Art. 18.

[Le aziende di credito e gli istituti ed enti indicati nell'art. 41 sottoposti al controllo a norma della presente legge contribuiscono alle spese di gestione e di amministrazione dell'ispettorato nella misura e con le norme che saranno determinate con deliberazione del comitato dei ministri, il quale approva il rendiconto annuale presentato dal capo dell'ispettorato (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 19

Art. 19.

[I provvedimenti presi dal capo dell'ispettorato nell'esercizio delle funzioni discrezionali di controllo sono soggetti al solo sindacato del comitato dei ministri, al quale gli interessati possono proporre i loro reclami, che non hanno effetto sospensivo, entro il termine di un mese dalla data della comunicazione del provvedimento (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

TITOLO III L'ISTITUTO DI EMISSIONE

Articolo 20

Art. 20.

[La Banca d'Italia, creata con L. 10 agosto 1893, n. 449, è dichiarata Istituto di diritto pubblico.

Il capitale della Banca è di trecento milioni di lire ed è rappresentato da trecentomila quote di mille lire ciascuna interamente versate.

Ai fini della tutela del pubblico credito e dalla continuità di indirizzo dell'Istituto di emissione, le quote di partecipazione al capitale sono nominative e possono appartenere solamente a:

- a) Casse di risparmio;
- b) Istituti di credito di diritto pubblico e Banche di interesse nazionale;
- c) Istituti di previdenza;
- d) Istituti di assicurazione (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 30 novembre 2013, n. 133.

Articolo 21

Art. 21.

[In conseguenza del nuovo ordinamento della Banca d'Italia, agli attuali azionisti verrà rimborsato, a partire dal 1° giugno 1936, il valore delle azioni in relazione con la situazione della Banca al 31 dicembre 1935, nella misura fissa di lire 1.300 (milletrecento) per ciascuna azione, rappresentante il capitale versato e la quota di riserva afferente a ciascuna azione.

L'importo relativo alle azioni che sono vincolate per qualsiasi motivo, o intestate a minori o a persone non aventi la piena capacità, resterà depositato presso l'Istituto di emissione in attesa della definizione delle pratiche per la sua liberazione o per il reimpiego ai fini e con i vincoli preesistenti.

Entro il 15 aprile 1936 sarà costituito, sotto la presidenza del Governatore della Banca d'Italia un consorzio fra gli istituti e gli enti di che all'art. 20 per l'assunzione delle trecentomila quote di partecipazione del capitale della Banca d'Italia.

Le Casse di risparmio saranno chiamate ad impiegare nella sottoscrizione delle dette quote di partecipazione somme non eccedenti quelle che ad esse saranno rimborsate in base al primo comma del presente articolo.

Le rimanenti quote di partecipazione saranno assegnate agli altri enti ed istituti di che all'articolo 20 (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 30 novembre 2013, n. 133.

Articolo 22

Art. 22.

[Il Consiglio superiore della Banca si compone del governatore e di quindici consiglieri, dei quali dodici da nominarsi nelle assemblee generali dei soci presso le sedi della Banca, e tre da designarsi dalla Corporazione della previdenza e del credito.

Ciascun consigliere rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile (1).

[Le rinnovazioni avverranno per un terzo in ciascun anno; mediante sorteggio nei primi due anni, per anzianità in quelli successivi.] (2)

Il nuovo Consiglio superiore entrerà in funzione non oltre il 1° luglio 1936 (3).] (4)

(1) Comma sostituito dall'articolo 3 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

(2) Comma abrogato dall'articolo 3 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43.

(3) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(4) Articolo abrogato dall'articolo 6, comma 2, del D.L. 30 novembre 2013, n. 133.

Articolo 23

Art. 23.

A partire dal 1° luglio 1936, le operazioni di sconto potranno essere fatte solamente nei confronti delle aziende di credito, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sottoposte al controllo dell'Ispettorato.

Le operazioni di sconto in essere al 30 giugno 1936 con la clientela privata saranno avviate a graduale completa estinzione.

Le operazioni di anticipazioni su titoli continueranno ad essere compiute in conformità delle leggi vigenti anche nei confronti dei privati. Ad esse non si applica quanto è disposto dall'articolo 709 del codice di commercio (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

Articolo 24

Art. 24.

Con decreto reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, sarà approvato il nuovo statuto della Banca d'Italia, in armonia con le disposizioni della presente legge (1).

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

TITOLO IV ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO E BANCHE DI INTERESSE NAZIONALE

Articolo 25

Art. 25.

[Sono confermati istituti di credito di diritto pubblico il banco di Napoli, il banco di Sicilia, la banca nazionale del lavoro e l'istituto di S. Paolo in Torino, e viene dichiarato istituto di credito di diritto pubblico il Monte dei Paschi di Siena.

Sono banche di interesse nazionale quelle che, costituite nella forma di società anonima per azioni ed aventi una vasta organizzazione di carattere nazionale, siano riconosciute tali con decreto reale promosso dal Capo del governo. Non può essere riconosciuta tale qualifica alle banche che non abbiano stabilito filiali in almeno 30 province (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo 25 della legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, successivamente l'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha ribadito la medesima abrogazione.

Articolo 26

Art. 26.

[Le azioni rappresentative del capitale delle società anonime dichiarate " banche di interesse nazionale " dovranno trasformarsi in azioni nominative.

Le azioni delle banche suddette, che nel termine di due mesi dalla data che sarà fissata con decreto del ministro per le finanze, non risultino nominative, saranno rimborsate, dall'ente indicato dall'ispettorato medesimo, al prezzo risultante da certificato del comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa di Roma riferito alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno del decreto reale che le riconosce banche di interesse nazionale.

I cittadini e gli enti stranieri, i quali siano portatori di azioni delle banche dichiarate di interesse nazionale, potranno conservarne la proprietà, purchè, entro il termine stabilito nel comma secondo, provvedano a trasformarle in azioni nominative e dichiarino esplicitamente di rinunciare all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei soci delle banche indicate. Qualora non ottemperino a queste prescrizioni, le azioni saranno rimborsate ai sensi dello stesso comma secondo (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, successivamente l'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha ribadito la medesima abrogazione.

Articolo 27

Art. 27.

[Gli statuti degli istituti di credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale sono approvati con decreto del Capo del governo, su proposta del comitato dei ministri, sentito il comitato tecnico corporativo del credito.

Nel caso di cambiamenti degli statuti delle banche di interesse nazionale, deliberati dalle relative assemblee, il tribunale non potrà ordinare la trascrizione e la pubblicazione dei relativi atti, ai sensi dell'articolo 96 del codice di commercio, se i cambiamenti stessi non siano stati approvati con decreto del Capo del governo, sentito il comitato dei ministri.

Il comitato tecnico corporativo del credito sarà costituito con decreto del Capo del governo in seno alla sezione del credito della "corporazione del credito e della previdenza", entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge e sarà composto di cinque membri.

Con la nomina del comitato tecnico corporativo del credito, di cui al comma precedente, cesserà di funzionare quello costituito con decreto del Capo del governo in data 7 febbraio 1936 (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, successivamente l'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha ribadito la medesima abrogazione.

TITOLO V DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI, IMPRESE ED ENTI RACCOGLITORI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE

Articolo 28

Art. 28.

[Le aziende di credito indicate nell'art. 5 non possono costituirsi, nè iniziare le operazioni, nè istituire sedi, filiali, succursali, agenzie, dipendenze, recapiti (in appresso indicati complessivamente come "sedi e filiali") nel regno, nelle colonie e all'estero, se non ne abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'ispettorato.

E' in facoltà dell'ispettorato di determinare l'ammontare del capitale o del fondo di dotazione minimo cui dovrà essere subordinata la costituzione di nuove aziende esercenti di credito.

Le formalità prescritte dall'art. 91 del codice di commercio per la legale costituzione delle società non possono eseguirsi relativamente alle aziende di credito che si costituiscono in tale forma, se non è esibito alle competenti autorità l'originale o la copia autentica della autorizzazione dell'ispettorato.

Per le aziende di credito di cui all'art. 5, lettera b), costituite nella forma di società commerciali, non possono parimenti eseguirsi le formalità prescritte dal Codice di commercio in ordine alle modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti, se non è esibito alle competenti autorità l'originale o la copia della comunicazione dell'ispettorato che approva le anzidette modificazioni (1) (2).] (3)

(1) Comma aggiunto dall'articolo unico della Legge 10 giugno 1940, n. 933.

(2) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 29

Art. 29.

[Presso l'ispettorato è istituito un albo nel quale debbono essere iscritte tutte le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo.

Tale albo, che sarà tenuto aggiornato, dovrà contenere, per ogni singola azienda, le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione;
- b) la forma giuridica assunta, la data di costituzione e gli estremi delle pubblicazioni richieste dalle vigenti disposizioni;
- c) il capitale o fondo di dotazione e le riserve secondo le risultanze dell'ultimo bilancio;
- d) la sede centrale e quella delle sedi e filiali.

L'iscrizione nell'albo ha luogo:

1° d'ufficio, per le aziende attualmente iscritte nell'albo esistente presso il ministero delle finanze, in base agli artt. 1 e 2 del regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511;

2° dietro domanda all'ispettorato per le aziende che intendono iniziare la propria attività (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 30

Art. 30.

[A partire dalla data di pubblicazione della presente legge, non potranno essere concesse nuove autorizzazioni a norma dell'art. 28 alle aziende di cui alla lettera b) dell'art. 5 se non siano costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, con le norme di cui al comma seguente.

Le aziende di cui al comma precedente attualmente iscritte nell'albo esistente presso il ministero delle finanze, costituite in forma di società anonima o in accomandita per azioni, devono rendere nominative le loro azioni entro il termine che sarà stabilito con decreto del ministro per le finanze. L'ispettorato può

autorizzare la formazione di una speciale categoria di azioni al portatore, a condizione che i voti spettanti a tali azioni non superino il 45 per cento dei voti spettanti a tutte le azioni della società.

Analoga autorizzazione potrà essere concessa dall'ispettorato a società anonime o in accomandita per azioni che ottengano l'autorizzazione di cui all'art. 28.

Trascorso il termine stabilito per il tramutamento delle azioni al portatore in azioni nominative, gli azionisti, fino a quando non abbiano effettuato il tramutamento stesso, non possono intervenire alle assemblee, riscuotere i dividendi sociali, nè in generale esercitare i diritti ad essi spettanti. Il divieto di esercitare questi diritti non impedisce il corso dei termini di prescrizione o di decadenza ai quali i diritti stessi fossero soggetti (1) (2).] (3)

(1) Comma inserito dall'articolo 30 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 30 della legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 31

Art. 31.

[Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo sono tenute a trasmettere all'ispettorato, nei modi e nei termini da esso stabiliti, le situazioni periodiche ed i bilanci, nonchè ogni altro dato richiesto.

L'ispettorato potrà inoltre disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le ispezioni dell'ispettorato potranno estendersi anche alle attività del titolare estranee all'esercizio dell'azienda bancaria, anche se amministrativamente distinte.

I titolari di tali aziende hanno l'obbligo di inviare all'ispettorato, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, anche le situazioni ed i bilanci riguardanti l'attività non bancaria, secondo le norme che verranno stabilite dall'ispettorato (1).

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo in ogni atto, lettera o annuncio, anche pubblicitario, che ad esse si riferisca, devono indicare il capitale versato ovvero il fondo di dotazione e le riserve, secondo l'ultimo bilancio approvato (2) (3).] (4)

(1) Comma modificato dall'articolo 31 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(2) Comma sostituito dall'articolo 31 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(3) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione. Vedi le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 4 giugno 1985, n. 281.

(4) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 32

Art. 32.

Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno attenersi alle istruzioni che l'ispettorato comunicherà, conformemente alle deliberazioni del comitato dei ministri, relativamente:

[a) alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche delle aziende sottoposte al suo controllo ed ai termini e modalità per la formazione, la pubblicazione e l'invio all'ispettorato delle condizioni periodiche stesse (1);] (2)

[b) ai limiti dei tassi attivi e passivi ed alle condizioni delle operazioni di deposito di conto corrente;] (3)

[c) alle provvigioni per i diversi servizi bancari;] (4)

d) alla proporzione fra le diverse categorie sia di investimenti considerate in rapporto alla liquidità, sia alle diverse branche di attività economiche alle quali si riferiscono gli investimenti (5);

[e) alle percentuali minime degli utili da destinarsi alle riserve, anche in maggior misura di quanto dispongono le leggi vigenti;] (6)

f) al rapporto fra il patrimonio netto e le passività ed alle possibili forme di impiego dei depositi raccolti in eccedenza all'ammontare determinato dal rapporto stesso (7);

[g) alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono sottostare i debitori e i creditori delle aziende di credito di far pervenire alle stesse in iscritto entro un termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati con la tassativa conseguenza che, in mancanza di reclamo specificato entro tale termine, il conto si intenderà senz'altro riconosciuto esatto ed approvato;] (8)

[h) alle cautele per evitare gli aggravamenti di rischio derivati dal cumulo dei fidi.] (9)

[Restano in ogni caso salve le disposizioni statutarie e di legge per le casse di risparmio che regolano la materia di cui al presente articolo (10).] (11)

(1) Vedi l'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e l'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87.

(2) Lettera abrogata dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

(3) Lettera abrogata dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

(4) Lettera abrogata dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

(5) Vedi l'articolo 147 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

(6) Lettera abrogata dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

(7) Vedi l'articolo 147 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e l'articolo 10, comma 7, della legge 26 novembre 1993, n. 483.

(8) Lettera abrogata dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

(9) Lettera abrogata dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

(10) Articolo sostituito dall'articolo 32 della legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(11) Comma abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 33

Art. 33.

[Il comitato dei ministri ha facoltà di stabilire che determinate forme di impiego debbano essere preventivamente autorizzate dall'ispettorato.

I provvedimenti di cui al precedente ed al presente articolo possono essere di carattere generale ovvero particolari a categorie di aziende o a singole aziende, e possono essere sempre modificati, con congruo periodo di preavviso (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo 33 della legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 34

Art. 34.

[Con deliberazione motivata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potrà essere ordinata la chiusura di determinate sedi e filiali di enti creditizi in seguito a violazioni di legge, irregolarità di gestione ed insufficienza di fondi.

Se il provvedimento di cui al primo comma riguarda succursali di enti creditizi aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità, dovrà essere consultata o, in caso di particolare urgenza, informata l'autorità competente dello Stato membro. Il provvedimento è altresì comunicato alla commissione delle Comunità europee (1).] (2)

(1) rticolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione, e successivamente dall'articolo 11 del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 35

Art. 35.

[L'Ispettorato ha anche facolta', nei confronti delle aziende sottoposte alla sua vigilanza:

a) di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonche' dei Consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, per sottoporre all'esame i provvedimenti ritenuti utili alle aziende e di provvedere direttamente a tali convocazioni quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

b) di ordinare l'esperimento delle procedure esecutive contro i debitori per i quali, a giudizio dell'Ispettorato, l'azienda di credito sia incorsa in eccessivi ritardi;

c) di fissare modalita' per l'eliminazione, la riduzione o, comunque, la sistemazione di immobilizzi riscontrati nella situazione delle aziende predette.]

(1)

[L'Ispettorato ha inoltre facolta':] (2)

[a) di disciplinare il rapporto fra il patrimonio sociale e gli investimenti in immobili e titoli azionari;] (3)

b) di determinare i limiti massimi dei fidi concedibili e di stabilire norme e termini per le riduzioni in caso di constatate eccedenze;

[c) di emanare norme relative alle dichiarazioni che i richiedenti i fidi devono rilasciare sulle loro condizioni patrimoniali ed economiche perche' i fidi stessi vengano concessi; (4)]

[d) di esprimere il proprio parere in merito al ricorso che l'azienda intenda presentare al tribunale per la convocazione dei creditori al fine di proporre un concordato preventivo. Il ricorso è dichiarato inammissibile dall'autorità giudiziaria, se non è accompagnato dal suddetto parere o dalla semplice dichiarazione di questo che nulla osta alla presentazione del ricorso (5) (6).] (7)

(1) Comma abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385e, successivamente confermato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

(2) Alinea abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385e, successivamente confermato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

(3) Lettera abrogata dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385e, successivamente confermato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

(4) Lettera abrogata dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385e, successivamente confermato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

(5) Lettera inserita dall'articolo 35 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(6) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(7) Lettera abrogata dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e, successivamente confermato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Articolo 36

Art. 36.

[Sono devolute al comitato dei ministri le facoltà e le funzioni relative alla emissione degli assegni circolari che gli art. 9, 10 , 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, attribuiscono al ministero delle finanze ed a quello dell'economia nazionale.

Il comitato predetto ha facoltà di disciplinare l'emissione degli assegni circolari di cui al citato regio decreto, con particolare riguardo alle garanzie da prestarsi dagli istituti emittenti ed alle limitazioni da porre all'ammontare degli assegni emessi da ciascun istituto, anche in deroga a quanto disposto dall'11 del predetto regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283 (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 37

Art. 37.

[I verbali delle sedute nelle assemblee dei partecipanti e dei soci delle aziende di credito indicate nell'art. 5 dovranno essere approvati dal consiglio di amministrazione e dal collegio dei sindaci o dalle persone espressamente delegate dall'assemblea dei partecipanti e dai soci, non oltre il giorno successivo a quello delle deliberazioni, ed essere trasmessi in copia entro il termine di giorni dieci all'ispettorato (1).]

[E' fatto obbligo alle aziende di credito di tenere un libro aggiornato nel quale siano trascritte, ai sensi delle istruzioni da darsi dall'ispettorato, le concessioni di fido. Per ogni fido devono essere indicati i nomi dei funzionari che lo propongono.] (2)

Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni del Collegio sindacale o degli organi di sorveglianza dovranno essere trasmessi in copia all'Ispettorato nel termine di giorni dieci dalla loro presentazione e nello stesso tempo dovranno essere trascritti in apposito libro.

[Ai libri indicati in questo articolo si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 23 e dell'art. 25 del Codice di commercio (3).] (4)] (5)

(1) Comma sostituito dall'articolo 37 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione, e successivamente abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(2) Comma abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(3) Comma abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(4) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(5) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 38

Art. 38.

[Gli amministratori, liquidatori, direttori ed i membri degli organi di sorveglianza delle aziende indicate nell'art. 5 non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compra-vendita, direttamente o indirettamente con l'azienda che amministrano o dirigono o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione che dovrà essere presa all'unanimità, del consiglio di amministrazione e col voto favorevole di tutti i componenti l'organo di sorveglianza.

Restano in vigore le disposizioni riguardanti le obbligazioni di amministratori di casse di risparmio e di monti di pegni di prima categoria, nonchè degli altri monti di pegni e delle casse rurali ed agrarie (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, successivamente l'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha ribadito la medesima abrogazione.

Articolo 39

Art. 39.

[L'ispettorato ha facoltà di stabilire per gli amministratori delegati, gerenti, direttori generali, direttori centrali, capi servizio e per i direttori delle filiali delle aziende di credito indicate nell'art. 5 (in appresso tutti denominati "dirigenti"), l'obbligo di costituire una cauzione speciale, vincolata presso l'istituto di emissione, nella misura che sarà determinata, per i singoli casi o in base a criteri generali, dallo stesso ispettorato. Tale cauzione può costituirsi dagli interessati in azioni o carature dell'ente o istituto a cui gli obbligati appartengono, o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiari e titoli assimilati. La cauzione non può svincolarsi prima di un anno dalla data della cessazione delle funzioni in relazione alle quali è stata costituita.

Per gli amministratori delegati di società anonime o in accomandita per azioni e per i gerenti di queste ultime, tale cauzione speciale sarà costituita in più di quella disposta dall'art. 123 del codice di commercio.

L'ispettorato ha facoltà di disporre che la cauzione costituita a norma del presente articolo sia aumentata con una trattenuta non maggiore del 3 per cento degli emolumenti comunque corrisposti ai dirigenti, durante l'esercizio delle loro funzioni. La somma risultante da tale trattenuta dovrà essere semestralmente investita in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, da depositare presso l'istituto di emissione col vincolo di cui ai precedenti commi.

L'interessato potrà indicare in quali titoli dello Stato o garantiti dallo Stato preferisca sia fatto l'investimento.

I depositi cauzionali costituiti a norma del presente articolo potranno essere utilizzati, con le modalità di cui ai commi seguenti, per la copertura delle perdite dipendenti da operazioni effettuate dai dirigenti eccedendo dai limiti delle facoltà loro consentite dalle disposizioni interne, di statuto o dall'ispettorato, o contro le disposizioni stesse; salvo ogni altro diritto a risarcimento e salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge e da altre leggi.

L'azienda di credito, la quale abbia subito perdite dipendenti da operazioni effettuate da un dirigente eccedendo i limiti delle facoltà a lui consentite, può chiedere, con un ricorso al presidente del tribunale del luogo dove trovasi la sede o la filiale, a cui il dipendente è addetto, che sia autorizzato lo svincolo della cauzione a suo favore sino a concorrenza dell'ammontare delle perdite anzidette. Il ricorso è notificato, a cura della azienda, al dirigente, il quale, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, può presentare le sue deduzioni nella cancelleria del tribunale. L'azienda può replicare entro venti giorni dalla scadenza del termine anzidetto, presentando le sue memorie nella stessa cancelleria del tribunale.

Il presidente, esaminati gli atti ed, ove lo creda, sentite le parti ed assunte le informazioni che fossero del caso, decide sul ricorso con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, salva rimanendo in ogni caso l'azione delle parti innanzi alla competente autorità giudiziaria nelle forme ordinarie.

In base al provvedimento del presidente del tribunale, il quale abbia accolto, anche parzialmente, il ricorso, l'istituto di emissione, presso il quale i titoli dati in cauzione sono depositati, procede, su richiesta della azienda di credito, alla vendita dei titoli svincolati in luogo e vece di colui a cui i titoli stessi appartengono e consegna il prezzo realizzato all'azienda di credito fino alla concorrenza della somma dovutale, secondo il provvedimento del presidente del tribunale, e trattiene l'eventuale parte residua a disposizione degli aventi diritto.

Qualora il dirigente abbia cessato dal servizio, il ricorso deve essere presentato al presidente del tribunale del luogo di residenza del dirigente stesso e, se questi sia deceduto la notificazione del ricorso può effettuarsi collettivamente agli eredi

nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto, qualora la notificazione stessa avvenga entro un anno dalla morte (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, successivamente l'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha ribadito la medesima abrogazione.

Articolo 40

Art. 40.

[La disposizione dell'art. 14 della presente legge si applica a tutte le funzioni di vigilanza ed alle altre facoltà comunque attribuite nei riguardi degli istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale di cui al titolo IV della presente legge, spettanti al ministero delle finanze, al ministero delle corporazioni ed al ministero dell'agricoltura e foreste.

Sono in particolare deferite al comitato dei ministri, a norma dell'art. 14:

a) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni spettanti al ministero dell'agricoltura e foreste, al ministero delle finanze ed all'istituto di emissione a norma del testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle casse di risparmio, sui monti dei pegni di prima categoria e loro federazioni ed a norma del relativo regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225; la vigilanza e le attribuzioni demandate ai predetti ministeri sugli istituti federali regionali fra le casse di risparmio e sugli istituti di credito delle casse di risparmio italiane sono pure esercitate, a norme delle disposizioni vigenti, dall'ispettorato;

b) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni demandate al ministero dell'agricoltura industria e commercio della legge 4 maggio 1898, n. 169, ed al ministero dell'industria dal regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui monti di pegni;

c) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le casse rurali ed agrarie che la legge 6 giugno 1932, n. 656, e la legge 25 gennaio 1934, n. 186, attribuiscono al ministero dell'agricoltura e foreste ed al ministero delle finanze;

d) le funzioni di vigilanza e le altre attribuzioni riguardanti le sedi e succursali di banche estere nel regno, che il regio decreto 4 settembre 1919, n. 1620, attribuiva al ministero del tesoro e il ministero dell'industria e commercio.

In deroga a quanto dispongono gli art. 8 e 9 del testo unico approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, la istituzione delle casse di risparmio e dei monti di pegni di prima categoria e l'approvazione dei relativi statuti, nonché l'approvazione delle modificazioni statutarie, regolarmente deliberate, hanno luogo mediante decreto del Capo del governo, sentito il comitato dei ministri, in seguito a proposta del capo dell'ispettorato (1).

Sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e del regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, n. 1107, e n. 1108, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio, in quanto non siano compatibili con le disposizioni della presente legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge regolanti l'attività degli istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale, di cui al titolo IV della presente legge.

Sono parimenti abrogate, in quanto non siano compatibili con le disposizioni della presente legge, le disposizioni contenute nelle leggi speciali concernenti le casse di risparmio, i monti di pegni e le casse rurali ed agrarie, ed in particolare nel testo unico 25 aprile 1929, n. 967, sulle casse di risparmio e monti di pegni di prima categoria e nel regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, nella legge 4 maggio 1898, n. 169, e nel regio decreto 14 giugno 1923, n. 1396, sui monti di pegni; nelle leggi 6 giugno 1932, n. 556 25 gennaio 1934, n. 186, e nel regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1989, sull'ordinamento delle casse rurali ed agrarie (2).] (3)

(1) Comma sostituito dall'articolo 40 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(2) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

TITOLO VI DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEL RISPARMIO A MEDIO E LUNGO TERMINE

Articolo 41

Art. 41.

[Sono deferite al comitato dei ministri, in conformità dell'art. 14:

a) le attribuzioni spettanti al ministero dell'agricoltura e foreste e al ministero delle finanze a norma del testo unico sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, a norma del regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1463, e del regio decreto legge 25 marzo 1927, n. 435, relativamente agli istituti ed alle operazioni di credito fondiario;

b) le attribuzioni spettanti al ministero dell'economia nazionale a norma degli articoli 1 e 8 del regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698 relativamente all'istituto nazionale di credito edilizio e a norma del regio decreto-legge 4 maggio 1924, n. 993, relativamente agli istituti e società di credito edilizio in genere;

c) le attribuzioni spettanti, a norma del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e successivi decreti modificativi e applicativi di esso, nonchè dei relativi regolamenti, al ministero dell'agricoltura e foreste e al ministero delle finanze relativamente al consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e agli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario;

d) le attribuzioni spettanti a norma del decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, al ministero delle finanze, al ministero delle corporazioni, al ministero dell'agricoltura e foreste relativamente all'istituto mobiliare italiano;

e) le attribuzioni spettanti a norma del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, e della legge 14 aprile 1921, n. 488 al ministero delle finanze relativamente al consorzio di credito per le opere pubbliche;

f) le attribuzioni spettanti, a norma del regio decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731, al ministero delle finanze relativamente all'istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

g) le attribuzioni spettanti, a norma del regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, e dello statuto approvato con decreto ministeriale 20 gennaio 1929, ai ministeri delle finanze e dell'economia nazionale relativamente all'istituto di credito navale;

h) le attribuzioni spettanti, a norma del regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, al ministero delle finanze relativamente all'istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione. Vedi le disposizioni di cui all'articolo 1 del D.Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 42

Art. 42.

[L'ispettorato ha facoltà di disporre nei riguardi degli istituti indicati nell'art. 41 ispezioni periodiche o straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e degli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Tali istituti sono tenuti a trasmettere all'ispettorato i bilanci annuali ed ogni altro dato richiesto.

Si applicano ai dirigenti e ai membri degli organi di sorveglianza degli istituti predetti le disposizioni del primo comma dell'art. 38.

Agli istituti indicati nell'art. 41 e' applicabile la procedura di amministrazione straordinaria regolata dal capo II del titolo VII della presente legge, quando ricorrano le ipotesi prevedute nell'art. 57 (1) (2).] (3)

(1) Comma aggiunto dall'articolo unico della Legge 10 giugno 1940, n. 933.

(2) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 43

Art. 43.

[Sono devolute al comitato dei ministri e, rispettivamente all'ispettorato, le funzioni e facoltà attribuite al ministero delle finanze e all'istituto di emissione dalle disposizioni sull'ordinamento delle borse dalla legge 20 marzo 1913, n. 272, sull'ordinamento delle borse di commercio e dai successivi provvedimenti modificativi di essa, dai relativi regolamenti di esecuzione, nonchè dal regio decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815 (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 44

Art. 44.

[Gli istituti di cui all'art. 41 non possono procedere ad aumentare il loro capitale, nè possono emettere obbligazioni senza la preventiva approvazione dell'ispettorato salva la applicazione delle altre limitazioni disposte dalle leggi vigenti e dagli statuti che li regolano.

L'approvazione di cui al precedente comma non è richiesta per l'ammissione di cartelle fondiariae da parte degli istituti debitamente autorizzati ad esercitare il credito fondiario (1) (2).] (3)

(1) Comma inserito dall'articolo 44 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(2) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione. Vedi disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 45

Art. 45.

[Le aziende di credito sottoposte alle disposizioni del titolo V e gli istituti indicati nell'art. 41 del presente titolo non possono partecipare a sindacati di collocamento di azioni, obbligazioni, buoni di cassa e altri valori mobiliari che non siano di Stato o garantiti dallo Stato, nè prestare l'assistenza della loro organizzazione per il collocamento, se la emissione non ha ricevuto la preventiva autorizzazione dell'ispettorato.

Le nuove emissioni di azioni ed obbligazioni già quotate nelle borse del regno, devono essere preventivamente autorizzate dall'ispettorato (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione. Vedi disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 23 marzo 1983, n. 77.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 46

Art. 46.

[L'autorizzazione a contrarre prestiti e ad assumere partecipazioni finanziarie fuori del regno, di cui al regio decreto 11 settembre 1919, n. 1674, come pure l'autorizzazione a collocare nel regno titoli di Stato, nonchè obbligazioni e valori azionari di qualsiasi specie di cui al regio decreto 11 dicembre 1917, n. 1955, sono concesse sentito il parere dell'ispettorato (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

TITOLO VII

DELLE FUSIONI, DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E DELLA LIQUIDAZIONE DELLE AZIENDE RACCOGLITRICI DI RISPARMIO A BREVE TERMINE

Capo I

DELLE FUSIONI (1)

(1) Capo inserito dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

Articolo 47

Art. 47.

[Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione, fra casse di risparmio e monte di pegni, le modalità della fusione e le nuove norme statutarie che si rendessero necessarie sono stabilite dal comitato dei ministri, sentito il comitato tecnico corporativo del credito. La fusione è disposta con decreto reale, su proposta del Capo del governo, il quale poi approva, con suo decreto, le nuove norme statutarie .

Nel caso di incorporazione, da parte di una cassa di risparmio o di un monte di pegni, di un'altra azienda di credito, si dovrà richiedere il preventivo nulla osta dell'ispettorato, sentito il comitato tecnico corporativo del credito (1) .] (2)

(1) Articolo sostituito dall' articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione e, successivamente, modificato dall' articolo 47 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400 , come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636 , in sede di conversione. Vedi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 dicembre 1939, n. 1922.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 48

Art. 48.

[Le banche di interesse nazionale e le altre aziende di credito costituite in forma di società conservano la facoltà di fondersi o di procedere ad incorporazione a norma degli articoli 193, 194, 195 e 196 del codice di commercio o delle altre disposizioni di legge vigenti.

La proposta relativa deve essere sottoposta dagli organi amministrativi delle aziende al preventivo nulla osta dell'ispettorato, sentito il comitato tecnico corporativo del credito. Non può essere autorizzata la trascrizione della deliberazione di fusione sul registro delle società commerciali, a norma dell'art. 96 del codice di commercio, se non sia presentato il nulla osta suddetto.

Gli istituti di credito di diritto pubblico possono procedere alla incorporazione di altre aziende di credito, con il preventivo nullaosta dell'ispettorato, sentito il comitato tecnico corporativo del credito (1).

La incorporazione deve essere deliberata dagli organi competenti, in conformità delle relative norme statutarie e regolamentari, osservando, nel caso che l'azienda da incorporare sia costituita sottoforma di società commerciale, le disposizioni del codice di commercio, fermo il divieto di cui al comma secondo, di procedere alla trascrizione della deliberazione di incorporazione, ove manchi il nulla osta dell'ispettorato. La incorporazione deve essere, poi, comunicata ai

consigli provinciali delle corporazioni, ove i due enti hanno la sede legale (2) (3).]
(4)

(1) Comma sostituito dall'articolo 48 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(2) Comma inserito dall'articolo 48 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(3) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(4) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 49

Art. 49.

[Per le aziende di credito di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 che svolgono il loro esercizio in almeno tre provincie, può essere disposta la fusione, su richiesta dei consigli di amministrazione delle aziende, anche in deroga alle disposizioni degli art. 193 e seguenti del codice di commercio. A queste fusioni si applicano le disposizioni del presente articolo e degli art. 50, 51 e 52.

In questi casi la fusione e le relative condizioni devono essere deliberate dai consigli di amministrazione con la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e della maggioranza dei sindaci.

Quando le deliberazioni di fusione abbiano avuto il nulla osta dell'Ispettorato, sentito il parere prescritto per le fusioni prevedute negli articoli 47 e 48, la fusione può essere autorizzata mediante decreto reale che approva l'atto di fusione, su proposta del Capo del governo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del regno , nella parte "Disposizioni e comunicati", in apposita rubrica intestata "Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito" (1).

Un estratto della Gazzetta Ufficiale del regno recante la pubblicazione dovrà, entro dieci giorni dalla pubblicazione stessa, essere depositato, a cura degli

amministratori, nelle cancellerie dei tribunali civili nella cui giurisdizione sono stabilite le sedi o le filiali delle aziende.

L'estratto medesimo dovrà anche pubblicarsi entro un mese, a cura degli amministratori, nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni e nel Foglio degli annunci legali e giudiziari dei luoghi ove le aziende fuse hanno sedi e filiali.

La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle società per azioni dovrà effettuarsi secondo le norme del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2134.

L'atto di fusione deve essere comunicato anche ai consigli provinciali delle corporazioni dei luoghi ove le aziende hanno sedi e filiali.

L'ispettorato potrà disporre che alla deliberazione di fusione si diano altre forme di pubblicità da stabilirsi di volta in volta (2) (3).] (4)

(1) Comma modificato dall'articolo unico della Legge 10 giugno 1940, n. 933 .

(2) Comma modificato dall'articolo 49 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(3) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(4) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 50

Art. 50.

[L'ispettorato, con suo provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale , parte "Disposizioni e comunicati", rubrica "Ispektorato", nomina, scegliendoli fra gli amministratori delle aziende che si fondono, non meno di cinque e non più di undici amministratori, designando fra essi il presidente. L'ispettorato nomina altresì uno o più commissari con funzioni di vigilanza fino alla nomina dei sindaci di cui appresso.

Dal giorno della pubblicazione di cui al comma precedente, cessano dall'ufficio gli amministratori in carica ed i sindaci, salvo l'obbligo del rendiconto agli amministratori nominati dall'assemblea a norma del comma seguente.

Gli amministratori designati dall'ispettorato assumono l'amministrazione della società e provvedono a convocare, entro quarantacinque giorni dalla data della pubblicazione suddetta, l'assemblea generale straordinaria dei soci, la quale, oltre che trattare gli altri oggetti posti all'ordine del giorno, deve:

- 1° approvare il nuovo statuto dell'azienda;
- 2° nominare gli amministratori a norma del nuovo statuto;
- 3° nominare i sindaci.

Le modalità di convocazione e di funzionamento dell'assemblea sono approvate con provvedimento dell'ispettorato.

Quando fra le aziende che si fondano sia compresa una banca di interesse nazionale, lo statuto della banca di interesse nazionale risultante dalla fusione è formato ed approvato a norma dell'art. 27 (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 51

Art. 51.

[Non compete ai soci o ai partecipanti dissenzienti dal provvedimento di fusione, emesso a norma dell'art. 49, il diritto di recesso, nè è ammessa contro la fusione la opposizione dei creditori. Qualora taluno dei creditori ritenga che la fusione sia lesiva dei propri interessi, può fare reclamo nel termine di giorni quindici dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 49, mediante lettera raccomandata all'ispettorato, il quale ha facoltà di disporre che l'azienda risultante dalla fusione

costituisca un congruo deposito vincolato a favore del creditore reclamante, presso l'istituto di emissione.

Entro lo stesso termine di giorni quindici di cui al comma precedente, il creditore reclamante, deve citare davanti all'autorità giudiziaria competente l'azienda risultante dalla fusione perchè sia accertato l'ammontare dovutogli e disposto, in quanto possa ritenersi in pericolo la sua esazione, per le opportune cauzioni, previo svincolo del deposito di cui al comma precedente.

In mancanza della citazione predetta il deposito di cui al primo comma è svincolato (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 52

Art. 52.

[Gli atti di fusione di cui gli artt. 47, 48 e 49, gli atti di conferimento di aziende individuali di credito in altre aziende di credito indicate nelle lettere a) e b) dell'art. 5, il trapasso dei beni, attività e passività dipendenti dagli atti di fusione e di conferimento stessi, sono oggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10.

La gestione e le cauzioni delle esattorie, delle tesorerie e ricevitorie provinciali spettanti alle aziende che si fondono, sono trasferite con i diritti e gli obblighi relativi all'azienda risultante dalla fusione. Gli atti eventualmente richiesti da questi trasferimenti sono soggetti a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10. L'amministrazione del debito pubblico e della cassa depositi e prestiti, nonchè le conservatorie delle ipoteche sono autorizzate ad eseguire le necessarie operazioni sui titoli cauzionali e sugli esistenti vincoli ipotecari (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 53

Art. 53.

[Quando una azienda di credito indicata nell'art. 5 convenga con un'altra, anche se questa sia in liquidazione, di sostituirsi ad essa per l'esercizio in proprio nome di sedi o filiali, la convenzione non può essere eseguita se non sia preventivamente autorizzata dall'ispettorato (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione e, successivamente, modificato dall'articolo unico della Legge 10 giugno 1940, n. 933.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 54

Art. 54.

[In tutti i casi in cui, con l'autorizzazione dell'ispettorato, abbia luogo la sostituzione di una azienda di credito ad un'altra per l'esercizio di una sede o di una filiale, si deve dare notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno (rubrica "Ispektorato") del provvedimento che autorizza la sostituzione.

Entro quattro mesi dalla pubblicazione suddetta, tutti i creditori per effetto di rapporti in corso con le sedi o filiali suddette hanno facoltà di esigere il pagamento dei loro crediti, scontati secondo il saggio ufficiale dello sconto se si tratti di crediti infruttiferi a termine.

Trascorso il termine di quattro mesi sono responsabili per i debiti derivanti dai rapporti suddetti solo le aziende di credito subentranti, contro le quali i creditori potranno far valere le loro ragioni salvo rivalsa dell'azienda di credito subentrante

verso quella cui si è sostituita per i crediti non risultanti dalla situazione di trapasso (1).

La pubblicazione della Gazzetta Ufficiale del regno , di cui al primo comma, produce gli effetti della intimazione prevista dall'art. 1539 del codice civile (2).

Le gestioni e le cauzioni di esattorie, tesorerie e ricevitorie provinciali affidate alle sedi e filiali di cui al presente articolo sono trasferite con tutti i diritti e gli obblighi relativi e senza bisogno di altra formalità, alle aziende subentranti.

Tuttavia, su reclamo delle amministrazioni interessate alle esattorie, ricevitorie e tesorerie suddette, da presentarsi mediante lettera raccomandata all'ispettorato nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del regno , indicata nel primo comma del presente articolo, l'ispettorato stesso può, qualora ritenga fondato il reclamo, dichiarare risoluto il contratto di gestione oppure disporre per opportuni provvedimenti cautelativi.

Le disposizioni dei primi quattro commi di questo articolo sono applicabili anche alla cessione delle attività o delle passività di una azienda di credito in liquidazione ad un'altra azienda, qualora la cessione stessa abbia luogo con l'autorizzazione dell'ispettorato per agevolare la liquidazione dell'azienda cedente. Il termine di quattro mesi indicato nel comma terzo e' ridotto alla metà (3) (4).] (5)

(1) Comma modificato dall' articolo 54 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400 , come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636 , in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall' articolo 54 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400 , come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636 , in sede di conversione.

(3) Comma aggiunto dall'articolo unico della Legge 10 giugno 1940, n. 933.

(4) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(5) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 55

Art. 55.

[Il trapasso dei beni, attività e passività attinenti a singole sedi e filiali nel cui esercizio, con autorizzazione dell'ispettorato una azienda di credito si sia sostituita ad un'altra, è soggetto a tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10.

Ad eguale tassa è soggetto il trapasso per cessione, rilievo od acquisto delle attività e delle passività di una azienda di credito in liquidazione da parte di altra azienda, quando essa avvenga con l'autorizzazione dell'ispettorato per agevolare la liquidazione dell'azienda cedente (1) (2).] (3)

(1) Comma inserito dall'articolo 55 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 55 della legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 56

Art. 56.

[Nel caso che uno degli istituti che esercitano il credito fondiario nel regno deliberi di rendersi cessionario, in base a regolari accordi cogli altri istituti interessati, di tutti i diritti spettanti ad altri istituti pure esercenti il credito fondiario, relativi a determinate operazioni di mutuo, dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'ispettorato. Quando in rapporto ai mutui, cui la suddetta cessione si riferisce, siano in circolazione cartelle, l'istituto eccedente deve ritirare dalla circolazione ed annullare tante cartelle di sua emissione a saggio di interesse uguale a quello dei detti mutui, quante al valore nominale corrispondono al residuo capitale dei mutui stessi; e correlativamente l'istituto cessionario, in sostituzione delle dette cartelle annullate deve emettere e consegnare all'istituto cedente altrettante proprie cartelle di eguale saggio d'interesse.

Inoltre l'istituto cedente deve consegnare all'istituto cessionario tutti i depositi di somme e valori eventualmente esistenti in dipendenza dei mutui ceduti.

Le ipoteche iscritte a garanzia dei mutui ceduti conserveranno, senza bisogno di espressa riserva, la loro validità ed il loro grado a favore dell'istituto cessionario.

La cessione sarà fatta risultare da annotamento in margine all'iscrizione o alle iscrizioni ipotecarie di ogni singolo mutuo ceduto, e tale annotamento dovrà contenere altresì l'elezione di domicilio dell'istituto cessionario a mente e per gli effetti dell'art. 26 del testo unico sul credito fondiario approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646.

A cura dell'istituto cessionario la cessione dovrà essere, entro trenta giorni, notificata per atto d'ufficiale giudiziario, al debitore, al domicilio da questo eletto nel contratto di mutuo ovvero al suo domicilio reale.

Per la prova della cessione non è necessaria l'esibizione del relativo atto.

Per effetto di tale notifica il mutuo ceduto deve ritenersi come se fosse stato direttamente stipulato con l'istituto cessionario.

Conseguentemente il debitore è tenuto senz'altro a pagare all'istituto cessionario, presso la sede di questo, le semestralità alle rispettive scadenze, e, nel caso in cui intendesse di restituire anticipatamente in tutto o in parte il capitale ancora dovuto, giovandosi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 29 del citato testo unico delle leggi sul credito fondiario, tale restituzione non potrà essere fatta che in cartelle al valore nominale dell'istituto cessionario.

A tutti gli effetti dell'art. 20 dell'anzidetto testo unico, i successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi causa dovranno notificare giudizialmente all'istituto cessionario presso la sua sede come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecario.

Similmente il marito dovrà denunciare la costituzione in dote del fondo ipotecato.

Gli atti di cessione sono sottoposti alla tassa fissa di registro di lire 10 per ciascun mutuo ceduto.

Nessun'altra tassa nè alcun contributo a titolo di abbonamento alle tasse sono dovuti per la sostituzione delle cartelle di cui al presente articolo e per le altre operazioni ed atti dipendenti dalla cessione.

Agli atti di cessione è applicata la riduzione dei diritti notarili ad un ottavo da liquidarsi sul solo ammontare del residuo capitale del mutuo ceduto (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 27, comma 6, della legge 6 giugno 1991, n. 175, successivamente l'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha ribadito la medesima abrogazione.

Capo II

DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (1)

(1) Capo inserito dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

Articolo 57

Art. 57.

[Con decreto del Capo del governo, su proposta dell'ispettorato può disporsi lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo degli enti creditizi nazionali (1):

a) qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione delle aziende di credito, ovvero gravi violazioni delle norme legali e statutarie che ne regolano l'attività, oppure gravi infrazioni delle disposizioni emanate dall'ispettorato;

b) nel caso in cui risultino gravi perdite del patrimonio;

c) quando tale scioglimento sia richiesto dagli stessi organi amministrativi delle aziende. Nel caso di società anonime o in accomandita per azioni, lo scioglimento degli organi amministrativi può altresì essere richiesto dall'assemblea dei soci, con deliberazione da prendersi a norma dell'art. 158 del codice di commercio.

La proposta della Banca d'Italia e il provvedimento del Ministro del tesoro sono comunicati agli interessati all'atto dell'insediamento degli organi straordinari (2).

Il decreto è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del regno (3).

I poteri dei disciolti organi amministrativi sono provvisoriamente assunti da un funzionario dell'ispettorato, che assume il nome di "commissario provvisorio", a ciò designato dal capo dell'ispettorato. Il commissario provvisorio, previo sommario processo verbale d'inventario, prende temporaneamente in consegna l'azienda dagli organi predetti, fermo il disposto dell'art. 60.

Spettano al detto funzionario, sempre in via provvisoria, tutte le facoltà già spettanti ai disciolti organi amministrativi, nonchè quelle attribuite dalla presente legge ai commissari di cui all'articolo seguente.

L'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente articolo, può altresì essere richiesta all'ispettorato dal titolare delle aziende individuali di credito; in tal caso l'ispettorato provvederà secondo le norme del presente capo.

Al commissario nominato dall'ispettorato competono le facoltà normalmente comprese in un mandato institorio generale (4).] (5)

(1) Alinea modificato dall'articolo 27 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(2) Comma inserito dall'articolo 27 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(3) Comma modificato dall'articolo 27 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(4) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(5) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 58

Art. 58.

[Con provvedimenti da emanarsi non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto di cui all'articolo precedente, il capo dell'ispettorato:

a) nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione delle aziende;

b) nomina un comitato di sorveglianza composto da tre a nove membri, scelti fra persone che siano esperte nell'attività bancaria, o che siano comprese fra i creditori o che siano ritenute dall'ispettorato specialmente adatte a vigilare sugli interessi degli enti fondatori o dei soci.

A maggioranza di voti, il comitato nomina il suo presidente.

I provvedimenti del capo dell'ispettorato di cui al presente articolo, nonché il verbale di nomina del presidente, sono pubblicati nel termine di giorni 15 nella Gazzetta Ufficiale del regno , parte "Disposizioni e comunicati", rubrica "Ispettorato".

Per i provvedimenti concernenti società, copia della Gazzetta Ufficiale sarà depositata, entro 15 giorni dalla pubblicazione suddetta, presso la cancelleria del tribunale civile del luogo ove la società ha sede e sarà provveduto alla loro trascrizione nel registro delle società ed alla comunicazione al consiglio provinciale delle corporazioni del luogo ove la società ha sede (1).

Quando il provvedimento del capo dell'ispettorato è emanato contemporaneamente al decreto di scioglimento di cui all'art. 57, l'amministrazione delle aziende è assunta direttamente dai commissari nominati dal capo dell'ispettorato stesso.

Con le medesime modalità, stabilite per la nomina, l'ispettorato, quando lo ritenga opportuno, provvede alla revoca ed alla sostituzione dei commissari straordinari e dei membri del comitato di sorveglianza.

Le funzioni dei commissari straordinari e del comitato di sorveglianza durano per il periodo massimo di un anno, quando un termine più breve non sia prescritto dal decreto di cui all'art. 57. Solo in casi eccezionali potranno essere prorogate per un periodo non superiore ad altri sei mesi (2).

Le indennità spettanti ai commissari ed al comitato di sorveglianza sono fissate dall'ispettorato e sono a carico delle aziende (3).] (4)

(1) Comma modificato dall' articolo 58 del del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400 , come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636 , in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall' articolo 58 del del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400 , come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636 , in sede di conversione.

(3) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(4) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 59

Art. 59.

[Per effetto del provvedimento previsto dall'art. 57, sono sospese le funzioni delle assemblee dei soci e dei partecipanti, nonché di ogni altro organo dell'ente creditizio, salvo quanto disposto dall'art. 57, primo comma.

I commissari, qualora lo ritengano necessario, previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono convocare le assemblee e gli altri organi sospesi, stabilendo in via esclusiva l'ordine del giorno.

Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall' articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione; successivamente, modificato dall'articolo 59 del del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400 , come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione e, da ultimo, sostituito dall' articolo 27 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481 .

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 60

Art. 60.

[I commissari straordinari prendono in consegna l'ente creditizio dagli organi amministrativi disciolti, previo sommario processo verbale corredato da una situazione contabile (1).

Alle operazioni relative assistono il comitato di sorveglianza od uno o più dei suoi delegati e il funzionario delegato dall'ispettorato per la gestione provvisoria (2).]
(3)

(1) Comma sostituito dall'articolo 27 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(2) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 61

Art. 61.

[Sono attribuiti ai commissari tutte le facoltà spettanti ai disciolti organi amministrativi delle aziende che non siano individuali.

I commissari provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositari, in conformità delle direttive della Banca d'Italia (1).

Quando il bilancio relativo all'esercizio chiuso anteriormente all'inizio dell'amministrazione straordinaria non sia stato approvato, i commissari provvedono al deposito, in sostituzione del bilancio, di una situazione patrimoniale e di un conto economico, corredati da una relazione propria e da una del comitato di sorveglianza. È comunque esclusa ogni distribuzione di utili (2).

I commissari delle aziende individuali nominati a norma dell'ultimo comma dell'art. 57 possono, quando ne risulti l'opportunità nell'interesse dei creditori, richiedere al tribunale competente la nomina di uno o più sequestratari giudiziali del patrimonio non investito nell'azienda bancaria.

L'ispettorato, con disposizioni notificate ai commissari ed ai membri del comitato di sorveglianza, può prescrivere speciali cautele e limitazioni nella gestione delle aziende, dell'inosservanza delle quali i commissari sono personalmente responsabili.

Quando i commissari siano più d'uno, essi deliberano validamente a maggioranza ed impegnano l'azienda con la firma congiunta di almeno due fra di essi. È fatta salva la possibilità di conferire deleghe, anche per categorie di operazioni, ad uno dei commissari (3).

Quando i commissari siano più d'uno, essi deliberano validamente a maggioranza ed impegnano l'azienda con la firma congiunta di almeno due fra di essi.

Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente (4).] (5)

(1) Comma inserito dall'articolo 27 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(2) Comma inserito dall'articolo 27 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(3) Comma integrato dall'articolo 27 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(4) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(5) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 62

Art. 62.

[Spetta esclusivamente ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione dell'ispettorato l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri degli organi amministrativi e di sorveglianza.

Gli organi amministrativi succeduti ai commissari sono obbligati a proseguire le azioni di responsabilità iniziate dai commissari quando questi siano cessati di carica, ed a riferirne all'ispettorato (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 63

Art. 63.

[Ai fini della tutela degli interessi dei creditori, quando ricorrano circostanze eccezionali, i commissari possono, sentito il comitato di sorveglianza ed in base ad autorizzazione dell'ispettorato, sospendere per un periodo non superiore ad un mese, prorogabile, eventualmente, con le stesse formalità, di altri due mesi, il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte delle aziende.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa ma si applica in confronto dei portatori di certificati di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815.

Durante il periodo della sospensione e con l'autorizzazione dell'ispettorato, possono essere corrisposte agli aventi diritto quote proporzionali di rimborso.

Durante il periodo dell'autorizzazione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende, durante lo stesso periodo non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili, od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori all'inizio del periodo di sospensione (1).

La sospensione di cui al presente articolo non costituisce stato di cessazione dei pagamenti.

Le norme per l'attuazione del provvedimento di cui al presente articolo sono determinate dall'ispettorato (2).] (3)

(1) Comma modificato dall'articolo 63 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(2) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 64

Art. 64.

[I commissari straordinari cessano dalle loro funzioni al termine previsto dall'articolo 58, ovvero anche prima col consenso dell'ispettorato. In ogni caso l'ispettorato curerà che della fine della gestione straordinaria sia data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del regno , parte "disposizioni e comunicati", rubrica "ispettorato (1).

I commissari straordinari ed il comitato di sorveglianza, al termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'ispettorato.

La chiusura dell'esercizio in corso all'inizio della gestione commissariale è protratta fino al termine della gestione stessa. Il commissario redige il bilancio ed il conto profitti e perdite che vengono presentati per l'approvazione all'ispettorato e pubblicati nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo d'imposta (2).

Prima della cessazione della loro funzione i commissari provvedono perchè siano ricostituiti gli organi della normale amministrazione mediante nuove nomine da farsi a norma di legge, degli atti costitutivi e degli statuti della società e degli altri enti.

A tali organi i commissari fanno le consegne, accompagnate da un inventario aggiornato, e, nel più breve termine possibile, presentano ai detti organi il rendiconto dall'inizio della loro gestione.

Le eventuali contestazioni sul rendiconto saranno comunicate entro 60 giorni all'ispettorato al quale spetta di decidere al riguardo e di prendere i provvedimenti che riterrà opportuni.

Nessuna azione di responsabilità contro i commissari ed i membri del comitato di sorveglianza può essere promossa senza l'autorizzazione dell'ispettorato (3).] (4)

(1) Comma modificato dall' articolo 64 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400 , come modificato dalla Legge 7 aprile 1938, n. 636 , in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall' articolo 27 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481 .

(3) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(4) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 65

Art. 65.

[I commissari ed i membri dei comitati di sorveglianza non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, nè compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con l'azienda che amministrano o sorvegliano, se non dietro conforme deliberazione, che dovrà essere presa alla unanimità, degli altri commissari e col voto favorevole di tutti i componenti il comitato di sorveglianza.

Sono applicabili ai commissari ed ai membri dei comitati di sorveglianza di casse di risparmio e di monte di pegni di prima categoria, nonchè di altri monti di pegni e di casse rurali ed agrarie, le disposizioni riguardanti le obbligazioni degli organi dell'amministrazione ordinaria di tali istituti (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, successivamente l'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha ribadito la medesima abrogazione.

Articolo 66

Art. 66.

[Senza pregiudizio di quanto è stabilito nei precedenti articoli, il capo dell'ispettorato, nei casi giudicati nel comma primo dell'art. 57 e qualora concorrano ragioni di assoluta urgenza, può disporre che un funzionario dell'ispettorato, previo sommario processo verbale d'inventario, assuma la gestione provvisoria dell'azienda con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese. La gestione provvisoria non può mai avere una durata superiore ai due mesi. Il provvedimento del capo dell'ispettorato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno .

Procedutosi allo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda, a norma del comma primo dell'art. 57, il funzionario dell'ispettorato è investito senz'altro delle facoltà indicate nel comma quarto dello stesso art. 57.

Ultimata la gestione provvisoria e ove non sia stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi, il funzionario dell'ispettorato fa la consegna agli stessi organi amministrativi e si applicano le disposizioni dell'art. 64, comma quinto, sesto e settimo. Il comma settimo si applica altresì nei riguardi del funzionario dell'ispettorato indicato nell'art. 57 (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Capo III DELLA LIQUIDAZIONE

Articolo 67

Art. 67.

[Con decreto del Capo del governo, su proposta dell'ispettorato, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione delle aziende secondo le norme dei successivi articoli:

- a) quando le irregolarità o le deviazioni delle norme legali e statutarie o le perdite previste dall'art. 57 siano di eccezionale gravità;
- b) su istanza del titolare delle aziende individuali ovvero di chi può chiedere lo scioglimento degli organi amministrativi delle aziende, ai sensi dell'art. 57, comma primo.

La liquidazione regolata dal presente capo può essere disposta, qualora ricorra alcuna delle condizioni indicate nelle lettere a) e b) del comma precedente, pure quando le aziende siano amministrate dai commissari straordinari di cui all'art. 58, ovvero sia in corso la loro liquidazione secondo le norme ordinarie, anche in seguito alla conclusione di un concordato. Pure i commissari straordinari ed i liquidatori possono chiedere che si faccia luogo alla liquidazione regolata dal presente capo, la quale può altresì essere disposta, anche di ufficio, in luogo della liquidazione secondo le norme ordinarie, allo scopo di rendere la liquidazione stessa più sollecita. In questi casi le relative procedure si arrestano e vengono sostituite da quella di liquidazione regolata dal presente capo (1).

La liquidazione regolata dal presente capo si applica anche alle aziende individuali di credito, il titolare delle quali, per effetto del decreto di cui al primo comma del presente articolo, viene a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 699 del codice di commercio. In tal caso i poteri del commissario nominato dall'ispettorato si estendono su tutto il patrimonio del titolare, anche se non investito nella azienda di credito.

Il decreto che ordina la messa in liquidazione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale del regno . Per effetto del decreto suddetto sono sciolti gli organi amministrativi e di sorveglianza delle aziende e restano sospese le funzioni delle assemblee dei soci, partecipanti o fondatori.

Con suo provvedimento, da pubblicarsi nelle forme indicate nei commi terzo e quarto dell'art. 58, il capo dell'ispettorato nomina (2):

a) uno a più commissari liquidatori;

b) un comitato di sorveglianza composto da tre a nove persone scelte come alla lettera b) dell'art. 58.

Nelle stesse forme può essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza.

Il comitato nomina, a maggioranza di voti, il suo presidente. Il relativo verbale di nomina è pubblicato, nel termine di giorni quindici, nella Gazzetta ufficiale del regno, parte "Disposizioni e comunicati", rubrica "Ispettorato".

Le indennità spettanti ai commissari ed ai comitati di sorveglianza sono fissate dall'ispettorato e sono a carico delle aziende (3).] (4)

(1) Comma sostituito dall'articolo 67 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(2) Alinea modificato dall'articolo 67 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(3) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione. Vedi le disposizioni di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356.

(4) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 68

Art. 68.

[Il decreto di messa in liquidazione impedisce la dichiarazione di fallimento; tuttavia qualora la procedura di liquidazione di cui al presente capo venga applicata a un'azienda individuale ovvero a una società, che all'atto in cui viene

posta in liquidazione si trovi in stato di cessazione dei pagamenti, il tribunale, d'ufficio o su istanza dei commissari, dichiara con sentenza lo stato di cessazione dei pagamenti.

La sentenza determina il giorno, non anteriore a due anni dalla sentenza stessa, in cui la cessazione dei pagamenti ebbe luogo. Essa rende applicabili le disposizioni degli articoli 707, capoverso, 708, 709, 710 e 711 codice di commercio e dell'art. 9, secondo comma, della legge 10 luglio 1930, n. 995 (1).

La sentenza rende altresì applicabili le disposizioni relative ai reati in materia fallimentare: a tal fine, il presidente del tribunale deve trasmettere, entro ventiquattro ore, al procuratore del Re copia della sentenza ed i commissari devono, con apposita relazione, informarlo delle principali cause e circostanze del dissesto, fornendogli inoltre tutti gli elementi e le notizie di cui siano richiesti.

Gli interessati hanno diritto di fare opposizione alla sentenza avanti allo stesso tribunale che l'ha pronunciata entro quaranta giorni dall'affissione di essa alla porta esterna del tribunale.

La data dell'affissione sarà pubblicata nel Bollettino degli annunci legali .

L'opposizione è proposta in contraddittorio dei commissari ed è decisa nel giudizio di cui al successivo art. 78 (2).] (3)

(1) Comma modificato dall'articolo 68 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(2) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 69

Art. 69.

[Quando si verificano le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di fallimento di una azienda di credito, il tribunale dichiara lo stato di cessazione dei

pagamenti ed ordina che la sua sentenza sia entro tre giorni comunicata d'ufficio, per cura del cancelliere, all'ispettorato, il quale provvede alla messa in liquidazione secondo le norme del presente capo. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 68 e seguenti.

Il tribunale può anche emanare i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori, fino all'inizio della suddetta procedura di liquidazione (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 70

Art. 70.

[Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno del decreto di messa in liquidazione, è sospeso il pagamento delle passività di qualsiasi genere, comprese quelle derivanti dai certificati di cui all'art. 12 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, salvo il disposto dell'articolo 80; dalla stessa data sono applicabili alla liquidazione gli art. 700 e 701 del codice di commercio e non possono essere intrapresi o proseguiti per alcun titolo atti di esecuzione forzata od atti cautelativi sui beni delle aziende poste in liquidazione. Dalla data anzidetta non possono essere iscritte ipoteche sugli immobili od acquistati diritti di prelazione sui mobili delle aziende medesime, se non per effetto di sentenze esecutive anteriori alla messa in liquidazione (1).

Dalla stessa data nessuna azione può essere promossa o proseguita contro l'azienda in liquidazione, salvo quanto è disposto dagli artt. 77 e 78.

Se l'azienda posta in liquidazione sia conduttrice di immobili, i commissari liquidatori hanno facoltà di provvedere al subaffitto, nonostante ogni patto contrario.

Il provvedimento non sospende l'obbligo di esecuzione dei contratti di borsa (2).]
(3)

(1) Comma modificato dall'articolo 70 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(2) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 71

Art. 71.

[I commissari procedono a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'ispettorato e sotto la vigilanza del comitato di sorveglianza di cui all'art. 67.

I commissari, tosto che abbiano assunto il loro ufficio, devono formare l'inventario e ricevere la consegna dei libri, delle carte e del patrimonio dell'azienda. Alla formazione dell'inventario ed alla consegna assistono il comitato di sorveglianza o uno o più suoi delegati. Alle relative operazioni possono inoltre sempre assistere delegati dell'ispettorato.

Qualora, per mancato intervento degli amministratori o liquidatori cessati di carica o dei titolari delle aziende, o per mancato accordo od altre ragioni, non sia possibile la formazione consensuale dell'inventario e l'effettuazione delle consegne, sarà provveduto di autorità e con l'assistenza di un regio notaio, dai commissari i quali, occorrendo, richiederanno l'intervento della forza pubblica.

Gli organi di amministrazione devono rendere ai commissari il conto relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

Tale obbligo si estende anche ai titolari delle aziende individuali.

I commissari sono dispensati dal formare il bilancio annuale se la liquidazione si protrae oltre l'anno, ma sono tenuti a presentare annualmente all'ispettorato una

relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della azienda e sull'andamento della liquidazione. Tale relazione deve essere accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 72

Art. 72.

[I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare l'attivo e per esperire tutte le azioni comunque spettanti alle aziende poste in liquidazione, oltre a quanto disposto negli art. 73 e 74 rispetto ai soci responsabili senza limitazione, qualora la procedura di liquidazione venga applicata ad una società in nome collettivo o in accomandita.

L'ispettorato può stabilire che per talune categorie di operazioni od atti esso sia sentito preliminarmente e che sia preliminarmente sentito il comitato di sorveglianza; ma queste limitazioni non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano avuto conoscenza.

La inosservanza da parte dei commissari delle norme emanate dall'ispettorato li rende responsabili verso le aziende dei danni che ad esse ne derivino. Tuttavia le relative azioni di responsabilità non potranno essere promosse senza l'autorizzazione dell'ispettorato.

Quando i commissari siano più di uno, essi deliberano a maggioranza ed i loro poteri di rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di due di essi; salvo il caso di deleghe speciali conferite ad una persona mediante deliberazione presa con la maggioranza suddetta.

Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 73

Art. 73.

[Quando la procedura di liquidazione viene applicata ad una società in nome collettivo ovvero in accomandita, i commissari possono chiedere al presidente del tribunale nella cui giurisdizione trovasi la sede della società, l'autorizzazione ad iscrivere, nell'interesse della massa creditrice, ipoteca sui beni dei soci responsabili senza limitazione; la iscrizione ha luogo senza spese.

I commissari, in seguito ad autorizzazione dell'ispettorato, hanno inoltre facoltà di agire contro i soci responsabili senza limitazione allo scopo di ottenere la somma necessaria per soddisfare tutti i debiti sociali, anche prima che si addivenga alla liquidazione dell'intero attivo della società. All'uopo essi, sentito il comitato di sorveglianza, compilano il piano di ripartizione della somma predetta fra i soci. La ripartizione avviene per contributo, osservate le disposizioni dell'art. 1717 del codice civile. I contributi, che dovrebbero essere corrisposti dai soci ritenuti non facilmente solvibili, possono essere proporzionalmente ripartiti tra tutti gli altri soci per la parte facilmente esigibile. Tuttavia ciascun socio avrà diritto di ottenere dal liquidatore, sulle somme che residuassero dopo chiusa la liquidazione, la restituzione di quanto avesse pagato in più rispetto alla quota che a lui farebbe carico, in conformità alle disposizioni dell'art. 1199 del codice civile (1).

Il piano di ripartizione è depositato, a cura dei commissari, nella sede legale dell'azienda e, nei cinque giorni successivi, è comunicato ai soci, con la indicazione dell'avvenuto deposito, mediante lettera raccomandata all'indirizzo risultante dai documenti dell'azienda. Entro quaranta giorni dall'anzidetto deposito, i soci possono comunicare per lettera raccomandata ai commissari le loro osservazioni sul piano di ripartizione. Scaduto il termine predetto di quaranta giorni, i commissari presentano il piano di ripartizione al tribunale, il quale,

esaminate le osservazioni fatte dai soci e le eventuali controsservazioni dei commissari ed apportate al piano di ripartizione le modificazioni che in conseguenza ritenesse opportune, lo rende esecutivo con decreto non soggetto a impugnazione (2).

In virtù del piano di ripartizione, reso esecutivo a termini del comma precedente, i commissari possono senz'altro agire sui beni dei soci, qualora questi non eseguano il pagamento entro il termine che sarà fissato dagli stessi commissari in calce al piano esecutivo di ripartizione da comunicarsi a ciascun socio, mediante lettera raccomandata (2).

I commissari hanno pure facoltà di esercitare, nell'interesse della massa creditrice, l'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 1235 del codice civile, per gli atti compiuti dai suoi responsabili senza limitazione (3).] (4)

(1) Comma modificato dall'articolo 73 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(2) Comma sostituito dall'articolo 73 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(3) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(4) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 74

Art. 74.

[Senza pregiudizio di quanto è disposto nell'articolo precedente, i commissari, qualora concorrano particolari circostanze, possono procedere, in seguito ad autorizzazione dell'ispettorato, alla trascrizione del decreto di messa in liquidazione nell'ufficio delle ipoteche del luogo in cui sono situati i beni immobili dei soci responsabili senza limitazione. Dalla data della trascrizione del decreto e per tutta la durata della liquidazione il socio, senza il consenso dei commissari, non può alienare, nè sottoporre ad ipoteca i beni suddetti (1).

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno del decreto di messa in liquidazione della società nessuna azione può essere promossa o proseguita contro i soci responsabili senza limitazione da parte dei creditori della società.

Le facoltà di cui all'articolo precedente e al comma primo di questo articolo, possono essere esercitate dai commissari liquidatori, anche nei riguardi dei soci receduti od esclusi dalla società per quanto concerne le operazioni fatte dalla società stessa anteriormente al giorno in cui il recesso o la esclusione sono divenuti efficaci (2).

Nel caso in cui abbia avuto luogo la dichiarazione di stato di cessazione dei pagamenti da parte della società, si presumono fatti in frode dei creditori della società e in mancanza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa degli stessi creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data della cessazione dei pagamenti:

a) gli atti, i pagamenti e le alienazioni di cui al secondo comma, numeri 1 e 2 dell'art. 707 del codice di commercio, compiuti dal socio responsabile senza limitazione;

b) gli atti e i contratti commutativi, compiuti dal socio predetto, in cui i valori dati o le obbligazioni assunte sorpassino notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso;

c) i pegni e le ipoteche costituiti sui beni del socio suindicato, quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito (3) (4).] (5)

(1) Comma modificato dall'articolo 74 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall'articolo 74 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(3) Comma sostituito dall'articolo 74 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(4) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(5) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 75

Art. 75.

[I commissari possono, nei casi di ritenuta necessità e nell'interesse del miglior realizzo del patrimonio, previa autorizzazione dell'ispettorato, continuare l'esercizio dell'azienda secondo le norme e le cautele disposte dal comitato di sorveglianza.

Sempre secondo le norme e con le cautele disposte dal comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'ispettorato, i commissari possono contrarre mutui, fare altre operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attività sociali, anche ai fini di eventuali distribuzioni di quote di reparto agli aventi diritto.

I commissari non possono cedere in blocco le attività se non col parere favorevole del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'ispettorato (1).]

(2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 76

Art. 76.

[Entro un mese dalla loro nomina, i commissari comunicano a ciascun creditore, per lettera raccomandata, con riserva delle possibili contestazioni, le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture ed i documenti dell'azienda.

Un'analogha comunicazione deve essere fatta a coloro che risultino titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda in liquidazione.

I commissari inoltre provvedono con le forme di pubblicità prescritte dall'ispettorato a rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di insinuazione.

Entro due mesi dalla ricevuta comunicazione i creditori, compresi gli impiegati dell'azienda ed i titolari dei diritti di cui al primo capoverso, possono presentare od inviare mediante lettera raccomandata i loro reclami ai commissari.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto che mette in liquidazione l'azienda, i creditori i quali non abbiano ricevuto dai commissari la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, devono richiedere con lettera raccomandata, ai commissari, di essere ammessi al passivo dell'azienda e presentare i documenti atti a dimostrare la esistenza, la specie e l'ammontare dei loro crediti, e coloro cui spettino diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda o che agiscano in base ai diritti riconosciuti dagli artt. 802, 803 e 804 del codice di commercio, debbono proporli, quando non abbiano ricevuto la comunicazione suddetta dal commissario, mediante lettera raccomandata accompagnata dai documenti giustificativi, ai commissari stessi.

La omessa presentazione, nei termini della domanda di cui al comma precedente, fa concorrere ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la presentazione della domanda di ammissione secondo le disposizione dell'art. 80 (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo 76 della legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 77

Art. 77.

[I commissari, trascorso il termine di cui al penultimo comma dell'articolo precedente e non oltre trenta giorni successivi, presentano all'ispettorato l'elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno, indicando i diritti di

prelazione e l'ordine degli stessi e l'elenco dei titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di cui all'articolo precedente.

Entro lo stesso termine, i commissari dovranno depositare presso la sede legale dell'azienda, a disposizione degli aventi diritto, l'elenco dei creditori privilegiati e di coloro a cui i commissari riconoscono diritti di proprietà od altri diritti reali sulle cose in possesso dell'azienda, con l'indicazione dei documenti giustificativi.

Pure entro lo stesso termine, i commissari devono comunicare, mediante lettera raccomandata, a coloro cui intendano negare, in tutto o in parte, il riconoscimento delle loro pretese, la decisione presa nei loro riguardi.

I creditori e gli altri interessati suddetti possono proporre i loro reclami con atti depositati nella cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai commissari, entro un mese dal giorno in cui avranno ricevuto la lettera raccomandata di cui al comma precedente.

Il reclamo dovrà contenere la elezione di domicilio nella città sede del tribunale medesimo, in difetto della quale ogni notifica sarà eseguita alla porta del tribunale.

Entro un mese dal deposito dell'elenco indicato nel secondo comma del presente articolo, qualunque interessato può reclamare contro il riconoscimento dei diritti effettuato dai commissari a favore delle persone comprese nell'elenco stesso, con atti depositati alla cancelleria del tribunale, previa notifica ai commissari ed alle persone cui si intende contestare il riconoscimento suddetto (1) (2).] (3)

(1) Comma modificato dall'articolo 77 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(2) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 78

Art. 78.

[I reclami devono essere decisi in unico giudizio.

Il presidente del tribunale, su richiesta dei commissari, stabilisce la sezione e l'udienza per la discussione della causa.

Il provvedimento del presidente del tribunale è reso noto a tutti gli interessati mediante l'affissione alla porta esterna del tribunale medesimo per i quindici giorni precedenti all'udienza, e mediante avviso ai reclamanti per lettera raccomandata, a cura dei commissari, al domicilio eletto. Ad esso è data altresì diffusione a cura dei commissari stessi con le altre forme di pubblicità prescritte dal tribunale o deposte dall'ispettorato.

Nel caso di mancata comparizione dei reclamanti il tribunale pronuncia in contumacia.

Nel giudizio i commissari esibiscono al tribunale perchè se ne valga, ove occorra, per decidere sulle contestazioni, ma senza darne comunicazione alle parti in causa, allo scopo di tutelare il segreto bancario, l'elenco dei creditori di cui al primo comma dell'art. 77 (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 79

Art. 79.

[La sentenza pronunciata nel giudizio di cui all'articolo precedente fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

Essa è affissa alla porta esterna del tribunale a cura del cancelliere. A cura dei commissari viene dato avviso alle parti in causa della data di affissione, mediante lettera raccomandata al domicilio eletto.

L'appello deve essere proposto entro trenta giorni dall'affissione con citazione ai commissari a comparire avanti la corte d'appello in un termine non maggiore di trenta giorni nè minore di dieci, a pena di nullità.

Quando l'appello sia proposto dai commissari, esso deve essere notificato alle persone i cui reclami siano stati accolti dal tribunale ed è sottoposto ai termini suddetti.

La corte d'appello riunisce nell'ultima udienza fissata i diversi reclami che decide con unica sentenza.

Al giudizio di appello si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo precedente.

Il termine per il ricorso in cassazione decorre dal giorno dell'affissione della sentenza di appello ed è abbreviato della metà.

In base alla sentenza definitiva, i commissari compilano e depositano presso l'ispettorato le variazioni all'elenco dei creditori e degli altri aventi diritto di cui al primo comma dell'art. 77 (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 80

Art. 80.

[I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ispettorato, possono eseguire parziali distribuzioni agli aventi diritto anche prima che siano realizzate tutte le attività ed accertate tutte le passività.

I creditori e gli altri interessati i quali, pur non avendo avuto comunicazione di essere compresi negli elenchi di cui all'art. 77, non abbiano presentate le loro domande ai commissari nei termini indicati nell'articolo stesso, possono tuttavia far valere i loro diritti secondo le norme stabilite dagli artt. 77, 78 e 79. Essi però

concorrono ai soli reparti che venissero in scadenza dopo la loro domanda di ammissione, salvo che si tratti di far valere diritti di proprietà od altri diritti reali su cose non ancora alienate.

I commissari, quando possano presumere che le passività dell'ente eccedono quelle risultanti dai libri e dalle scritture o dalle sentenze emanate nei giudizi, di cui agli art. 78 e seguenti, prima di provvedere a qualsiasi reparto, hanno facoltà di accantonare un fondo sul quale hanno diritto di prelazione, per i reparti ad essi non corrisposti, i creditori che abbiano presentate le loro domande di ammissione tardivamente a norma del secondo comma di questo articolo, purchè entro il termine massimo di due anni.

Le contestazioni alle quali potessero dar luogo le domande tardive di cui al presente articolo sono decise, ad istanza dei commissari delle aziende, nel giudizio indicato all'art. 77, qualora esso sia tuttora pendente davanti al tribunale: qualora, invece, esso sia chiuso, le contestazioni di cui al precedente comma sono parimenti riunite in unico giudizio da svolgersi secondo le norme degli art. 77 e seguenti.

Le domande dirette ai commissari a norma del presente e del precedente art. 77 valgono ad interrompere i termini di prescrizione e di decadenza (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 81

Art. 81.

[Sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'ispettorato, i commissari possono limitare la distribuzione di un primo reparto ai piccoli creditori, secondo norme da approvarsi dall'ispettorato.

Tale precedenza deve essere contenuta in limiti che non intacchino le possibilità della definitiva assegnazione delle quote spettanti a tutti i creditori (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 82

Art. 82.

[Compiuta la liquidazione dell'attivo, ma prima di avere integralmente distribuito l'ultimo reparto spettante ai creditori, i commissari redigono il rendiconto finale di liquidazione, indicando il residuo reparto disponibile.

Tale rendiconto, accompagnato da un rapporto del comitato di sorveglianza, deve essere sottoposto all'approvazione dell'ispettorato e quindi depositato presso la cancelleria del tribunale civile, insieme col rapporto del comitato di sorveglianza.

Il tribunale, sull'istanza dei commissari, determina le forme di pubblicità da darsi al rendiconto finale e fissa le modalità ed i termini entro i quali i creditori ammessi, ai quali non siano stati corrisposti i reparti loro spettanti già maturati, nonché i titolari dei crediti sorti durante la liquidazione e non soddisfatti, possono proporre i loro reclami mediante atti depositati nella cancelleria del tribunale civile, previa notifica ai commissari.

Ai giudizi sui reclami contro il rendiconto finale sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 78 e 79.

Con la sentenza che decide sui reclami, il tribunale provvede alle variazioni eventualmente necessario allo stato di reparto ed al rendiconto finale ed ordina la esecuzione del reparto stesso, disponendo che i commissari, mediante un avviso nella Gazzetta ufficiale e con quegli altri mezzi che esso riterrà opportuni, ne diano notizia agli interessati.

Le somme non riscosse entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra sono depositate alla banca d'Italia al nome degli aventi diritto.

Compiuta la liquidazione e la distribuzione o il deposito di cui al comma precedente, i libri dell'azienda sono depositati nella cancelleria del tribunale civile o presso l'ente od istituto che a tale scopo venisse con opportune modalità determinato con decreto del tribunale, per esservi conservato per cinque anni.

Valgono per i commissari ed i membri del comitato di sorveglianza di aziende che siano liquidate a norma dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma settimo, e dell'art. 65 (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 83

Art. 83.

[In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione, i commissari possono, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'ispettorato, proporre al tribunale civile competente un concordato, indicandone le condizioni e le eventuali garanzie, per le quali non si applicano le limitazioni dell'art. 23 della legge 10 luglio 1930, n. 995.

L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da enti e persone, anche autorizzati all'esercizio del credito, con simultanea liberazione, parziale o totale, dell'azienda concordataria: in tal caso, e qualora il concordato venga approvato, l'azione dei creditori per l'esecuzione di questo non può esperirsi se non contro i suddetti assuntori per le quote da essi assunte (1).

Gli atti contenenti l'obbligo di cui al comma precedente sono soggetti a tassa fissa di registro e ipotecaria di lire 10. Alla stessa tassa fissa di registro e ipotecaria sono soggetti gli atti di trapasso di beni, attività o passività che l'azienda concordataria effettui a favore del garante in relazione agli obblighi da questo assunti (2) (3).] (4)

(1) Comma modificato dall'articolo 83 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(2) Comma integrato dall'articolo 83 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(3) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(4) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 84

Art. 84.

[Della proposta di concordato è data notizia agli interessati mediante deposito nella cancelleria del tribunale accompagnata da apposita relazione del comitato di sorveglianza e con le altre forme di pubblicità disposte dall'ispettorato.

Entro un mese dal deposito di cui ai commi precedenti, i creditori, e, in genere, tutti gli interessati, possono presentare le loro opposizioni mediante ricorso da depositarsi in cancelleria e da notificarsi ai commissari.

A cura dei commissari, copia dei ricorsi viene inviata all'ispettorato, il quale, entro un mese dalla scadenza del termine di cui sopra, esprime il suo parere nell'interesse della massa creditoria e nell'interesse generale della tutela del credito, sulla proposta di concordato, sulla efficienza delle garanzie offerte ed anche, ove ne sia il caso, sulla proposta di assunzione delle quote previste nel secondo comma dell'articolo precedente, da parte di aziende autorizzate all'esercizio del credito.

Il tribunale decide, in unico giudizio, sulla proposta di concordato, tenendo conto delle opposizioni e del parere espresso dall'ispettorato, che deve essere depositato in cancelleria almeno venti giorni prima dell'udienza fissata. La sentenza fa stato in confronto di tutti gli interessati.

I termini per appellare contro la sentenza del tribunale sono di quindici giorni dall'affissione di una copia della sentenza stessa a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale.

Della pronuncia della sentenza e della data di affissione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi in almeno due giornali quotidiani da determinarsi dal tribunale stesso con la sentenza o con decreto del presidente.

Non è ammesso l'intervento nel giudizio di appello di interessati che non abbiano partecipato al giudizio di primo grado (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 85

Art. 85.

[Durante la procedura di concordato, i commissari possono procedere a parziali distribuzioni dell'attivo agli aventi diritto secondo le norme degli artt. 80 e 81 (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 86

Art. 86.

[L'esecuzione del concordato è affidata ai commissari secondo le direttive dell'ispettorato e sotto la vigilanza del comitato di sorveglianza.

Quando il concordato sia stato eseguito, i commissari cessano dalle loro funzioni, salvo che sia stabilito che essi restino in funzione nell'interesse di eventuali assuntori dell'obbligo di pagare le quote concordatarie, purchè per un tempo non maggiore di un anno dalla scadenza delle ultime quote. Cessano pure dalle loro funzioni i membri dei comitati di sorveglianza.

Valgono per i commissari ed i membri dei comitati di sorveglianza di aziende che abbiano proceduto al concordato secondo le norme dei precedenti articoli, le disposizioni dell'art. 64, comma settimo, e dell'art. 65 (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 86 bis 2

Art. 86-bis.

[Se una azienda di credito si trovi in stato di liquidazione secondo le norme ordinarie, anche a seguito della conclusione di un concordato, e la relativa procedura non si svolga con regolarità ovvero con speditezza, il Capo del governo può disporre sia la sostituzione dei liquidatori, sia quella dei membri degli organi di sorveglianza. Il decreto di sostituzione dei liquidatori è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e, quando riguarda una società, si osserva il disposto dell'art. 58, quarto comma.

Il decreto di sostituzione non importa mutamento della procedura di liquidazione alla quale l'azienda sia sottoposta.

Le precedenti disposizioni non pregiudicano quanto è stabilito nell'art. 67, qualora ricorrano le condizioni ivi prevedute; esse si applicano anche alle casse rurali ed artigiane e sostituiscono per queste ultime le norme contenute nell'art. 27 del testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 (1).] (2)

(1) Articolo inserito dall'articolo unico della legge 7 aprile 1938, n. 636.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI PENALI

Articolo 87

Art. 87.

[Per l'inosservanza delle norme contenute nella presente legge sono applicabili le seguenti pene pecuniarie:

a) fino a lire 5000 per il mancato invio, nei termini stabiliti, dei bilanci, situazioni, verbali e dati da inviarsi all'ispettorato e per l'inosservanza delle altre norme prescritte dagli artt. 31 , 37 e 42:

b) fino a lire 100.000 per l'inosservanza o per la mancata esecuzione delle disposizioni generali e particolari che l'ispettorato ha facoltà di impartire in base agli artt. 32 , 33, 34, 35, 39 e 61 comma terzo, 72 comma secondo, e per infrazioni al disposto degli artt. 28 , 30,53 e 60.

Per ogni altra infrazione delle disposizioni di cui al titolo VII della presente legge commessa dai commissari straordinari o dai commissari liquidatori o dai membri dei comitati di sorveglianza può essere applicata la pena pecuniaria fino a lire 5000.

Le pene pecuniarie sono comminate ai dirigenti, liquidatori, commissari, institori o impiegati, alla cui azione od omissione debbano imputarsi le infrazioni sopraindicate: gli istituti ed aziende a cui essi appartengono ne rispondono civilmente e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione. Vedi l'articolo 33, comma 5, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 88

Art. 88.

[Sono soggetti alla pena pecuniaria fino a lire 10.000, salva l'applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, i sindaci delle aziende ed istituti sottoposti al controllo dell'ispettorato ed i membri del comitato di sorveglianza di cui agli art. 58 e 67 che violino le disposizioni della presente legge, in quanto siano tenuti alla loro osservanza od a vigilare perchè siano osservate da altri (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione. Vedi l'articolo 33, comma 5, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 89

Art. 89.

[Quando le trasgressioni siano ripetute entro un anno da altra infrazione seguita dalla applicazione di una pena, la misura delle pene pecuniarie non può essere inferiore al doppio della pena comminata nella precedente applicazione, purchè in misura non eccedente il doppio dei limiti massimi previsti negli art. 87 e 88 (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, successivamente l'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha ribadito la medesima abrogazione.

Articolo 90

Art. 90.

[Il capo dell'ispettorato, sentite le persone cui venne contestata l'infrazione e l'azienda di credito civilmente responsabile, riferisce sulle infrazioni alle disposizioni della presente legge per l'applicazione delle pene pecuniarie di cui agli artt. 87, 88 e 89 (1).

Il ministro per le finanze sulla base dei fatti esposti nella relazione dell'ispettorato, quando ne sia autorizzato dal comitato dei ministri, provvede con proprio provvedimento contenente le indicazioni di cui all'art. 37 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, ad applicare le dette pene pecuniarie.

Contro il provvedimento del ministro per le finanze è ammesso reclamo alla corte d'appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato all'ispettorato nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del provvedimento impugnato. L'ispettorato trasmette il reclamo alla corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguire in via sommaria.

Il giudizio della corte è dato in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello all'ispettorato, per l'esecuzione (2).] (3)

(1) Comma modificato dall'articolo 90 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(2) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione. Vedi l'articolo 34, comma 7, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 91

Art. 91.

[Quando le infrazioni di cui agli articoli precedenti derivino da gravi manchevolezze di direttori e funzionari, anche se rivestano la qualità di consiglieri delegati, il capo dell'ispettorato ha facoltà di invitare gli organi amministrativi competenti a prendere, nei riguardi dei direttori e funzionari suddetti, salvo l'applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, i seguenti provvedimenti:

- a) la sospensione dall'impiego;
- b) la risoluzione del contratto d'impiego.

In questo secondo caso, gli organi suddetti avranno il diritto di ottenere che l'ispettorato dichiari se, a suo giudizio, l'infrazione commessa costituisca giusta causa per la risoluzione immediata del contratto secondo il disposto dell'art. 9, comma terzo, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato.

Le persone colpite dal provvedimento che si ritengano lese nei loro diritti possono farli valere dinanzi all'autorità competente, a norma delle leggi vigenti (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall' articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 92

Art. 92.

[Le disposizioni penali della legge 4 giugno 1931, n. 660, sono applicabili anche ai dirigenti, commissari, liquidatori, membri degli organi di sorveglianza delle aziende di credito elencate nell'art. 5 e degli istituti ed enti elencati nell'art. 41, benchè non costituiti nelle forme previste dal titolo IX, libro I, del codice di commercio (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, successivamente l'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha ribadito la medesima abrogazione.

Articolo 93

Art. 93.

[Sono puniti a norma del primo comma dell'art. 6 della legge 4 giugno 1931, n. 660, i contravventori alle disposizioni degli artt. 38 e 65 della presente legge (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, successivamente l'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha ribadito la medesima abrogazione.

Articolo 94

Art. 94.

[L'art. 9 della legge 4 giugno 1931, n. 660, è applicabile anche ai commissari nominati a norma delle disposizioni del titolo VII della presente legge ed ai funzionari ed impiegati dell'ispettorato (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo 94 della legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, successivamente l'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha ribadito la medesima abrogazione.

Articolo 95

Art. 95.

[È punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a lire 100.000, salvo l'applicazione delle maggiori pene disposte dal codice penale e da altre leggi, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sè o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni cui il credito venne primamente concesso, fornisce dolosamente ad aziende di credito notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito(1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, successivamente l'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha ribadito la medesima abrogazione.

Articolo 96

Art. 96.

[1. Chiunque svolge l'attività prevista dall'art. 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma senza averne ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

2. Chiunque contravviene al disposto del terzo comma dell'art. 2 è punito con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

3. Quando i funzionari delegati, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, vengono a conoscenza che da qualche ente o persona sia esercitata l'attività prevista dall'art. 1 senza l'autorizzazione della Banca d'Italia, ne fanno denuncia a quest'ultima per i provvedimenti a norma del comma 1 (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, successivamente l'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha ribadito la medesima abrogazione.

Articolo 97

Art. 97.

[La denuncia all'autorità giudiziaria dei reati preveduti dagli artt. 92 , 93, 94, 95, 96 potrà essere fatta tanto dall'ispettorato quanto dalle aziende interessate (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 98

Art. 98.

[Chiunque divulghi, in qualunque forma, notizie false, esagerate o tendenziose circa aziende esercenti il credito, atte a turbare il mercato dei titoli e dei valori, o a indurre il panico nei depositanti, o comunque a menomare la fiducia del pubblico, è punito con le pene stabilite dall'art. 501 del codice penale (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, successivamente l'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha ribadito la medesima abrogazione.

TITOLO IX DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 99

Art. 99.

[Le disponibilità liquide dei comuni, delle province, delle associazioni sindacali ed istituti collaterali delle associazioni stesse, ivi compresi quelli organizzati a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, non possono essere depositate che presso l'istituto di emissione, la cassa depositi e prestiti, le casse postali di risparmio, gli istituti di credito di diritto pubblico, le banche di interesse nazionale, le casse di risparmio ed i monti di pegni (1).

Degli stessi istituti di credito gli enti suddetti debbono valersi per i propri servizi di cassa, per la custodia di titoli e valori e per ogni altra operazione di banca inerente alle loro gestioni ed ai loro patrimoni.

In casi speciali, la giunta provinciale amministrativa o gli altri organi di vigilanza competenti, sentito l'ispettorato, possono autorizzare gli enti dipendenti, a valersi di altre aziende di credito per i propri servizi di cassa, per la costituzione di depositi in danaro e in titoli per la effettuazione di ogni altra operazione di banca. La giunta anzidetta, in casi di particolare rilevanza, può altresì autorizzare i comuni ad affidare il servizio di cassa ai privati che gestiscono l'esattoria dei comuni stessi (2).

Quando un'azienda di credito sia titolare di una esattoria o di una ricevitoria provinciale delle imposte, il comune o i comuni interessati ovvero la provincia, rispettivamente, possono valersi della azienda stessa per la costituzione di

depositi in danaro o in titoli e per la effettuazione di ogni altra operazione di banca (3).

Le aziende di credito non possono rendersi aggiudicatarie o comunque assumere la gestione di esattoria, senza il preventivo nulla osta dell'ispettorato. Il tasso di interesse per le anticipazioni di cui all'art. 54 del regio decreto-legge 14 febbraio 1927, n. 125, non può comunque essere inferiore ai limiti fissati ai sensi dell'art. 23, primo comma lettera b), della presente legge (4).

Sono abrogate le disposizioni contrarie e incompatibili con le norme della presente legge contenute nei regi decreti-legge 17 novembre 1932, n. 1361, 12 ottobre 1933, n. 1399 e nei successivi decreti modificativi ed esecutivi delle disposizioni stesse (5).] (6)

(1) Comma modificato dall'articolo 99 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall'articolo 99 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(3) Comma inserito dall'articolo 99 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(4) Comma inserito dall'articolo 99 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(5) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(6) Articolo abrogato dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481, successivamente l'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ha ribadito la medesima abrogazione.

Articolo 100

Art. 100.

[Durante un periodo non superiore a tre anni, a partire dalla data d'entrata in vigore del regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, la banca d'Italia potrà essere eccezionalmente autorizzata, con deliberazione del comitato dei ministri, ad operazioni di sconto per provvedere a bisogni straordinari di determinati settori dell'attività produttiva (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 101

Art. 101.

[Sono abrogate tutte le disposizioni di legge e di regolamenti, anche se non espressamente richiamate nella presente legge, che risultino incompatibili o contrarie con le disposizioni della legge stessa (1).] (2)

(1) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 102

Art. 102.

[L'istituto di emissione e gli istituti di credito di diritto pubblico possono chiedere il decreto di ingiunzione ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 7 agosto 1936, n. 1531, anche se in base all'estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'istituto interessato, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido (1).

La precedente disposizione s'estende alle banche d'interesse nazionale, nonché alle casse di risparmio aventi un patrimonio di almeno 50 milioni di lire (2).] (3).

(1) Comma modificato dall'articolo 102 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(2) Articolo sostituito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(3) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 103

Art. 103.

[Il riconoscimento, quali "banche di diritto pubblico", della "Banca commerciale italiana", società anonima con sede sociale in Milano, del "Credito italiano", società anonima con sede sociale in Genova, e del "Banco di Roma" società anonima con sede sociale in Roma, compiuto in virtù del regio decreto 12 marzo 1936-XIV, n. 377, deve intendersi avvenuto, a tutti gli effetti, come "banche di interesse nazionale", a norma della presente legge.

Gli atti compiuti dalla banche anzidette nella qualità di "banche di diritto pubblico" si considerano da esse compiuti nella qualità di "banche di interesse nazionale". La medesima disposizione vale per i provvedimenti adottati nei riguardi delle stesse banche, compresi quelli di approvazione dei relativi statuti (1).] (2)

(1) Articolo inserito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 104

Art. 104.

[Con successivi decreti reali, su proposta del Capo del governo, in seguito a deliberazione del comitato dei ministri e sentito il comitato tecnico corporativo del credito, saranno emanate le norme complementari e di attuazione occorrenti per

l'esecuzione della presente legge, ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100 (1).] (2)

(1) Articolo inserito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141 , in sede di conversione e, successivamente, sostituito dall'articolo 104 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(2) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 105

Art. 105.

[Con i provvedimenti da emanarsi a norma dell'art. 104, potrà essere disposta la pubblicazione di uno speciale bollettino dell'ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, nel quale saranno pubblicati, con le modalità e gli effetti determinati dai provvedimenti stessi, le disposizioni interessanti l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio, i comunicati, gli avvisi, i bilanci ed altri dati e notizie concernenti le aziende autorizzate all'esercizio del credito, l'ordinamento e l'attività delle borse di commercio, le emissioni di valori mobiliari e, in genere, ogni attività od operazione connessa con la raccolta e l'impiego del risparmio (1).

Con detti provvedimenti potrà essere altresì disposto che le pubblicazioni da farsi, a norma della presente legge nella Gazzetta ufficiale , parte "Disposizioni e comunicati", rubrica "Ispettorato". possono essere sostituite, con gli stessi effetti, da pubblicazioni da farsi nel bollettino suddetto.

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 43 in materia di borse di commercio sarà fissata con decreto del Capo del governo, di concerto col il ministro per le finanze. Con decreto reale saranno stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 (2).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo di Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato (3).] (4)

(1) Comma modificato dall'articolo 105 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall'articolo 105 del R.D.L. 17 luglio 1937, n. 1400, come modificato dalla legge 7 aprile 1938, n. 636, in sede di conversione.

(3) Articolo inserito dall'articolo unico della Legge 7 marzo 1938, n. 141, in sede di conversione.

(4) Articolo abrogato dall'articolo 161 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385.